

UNICO

Persone fisiche 2013

FASCICOLO 1 - Periodo d'imposta 2012

Istruzioni per la compilazione

FASCICOLO 1

Dati personali Compilazione del frontespizio

Familiari a carico

Quadro RA Redditi dei terreni

Quadro RB Redditi dei fabbricati

Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro RP

Quadro RN

Quadro RV

Quadro CR

Quadro RX

Quadro CS

Oneri e spese

Calcolo dell'IRPEF

Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Crediti d'imposta

Compensazioni e rimborsi

Contributo di solidarietà

UNICO MINI versione semplificata del Modello UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle **situazioni meno complesse**

FASCICOLO 2

Quadro RH Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate

Quadro RL Altri redditi

Quadro RM Redditi a tassazione separata e imposta sostitutiva. Imposte su immobili e attività finanziarie all'estero

Quadro RT Plusvalenze di natura finanziaria

Quadro RR

Modulo RW

Quadro AC

Persone fisiche non residenti

Contributi previdenziali

Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Comunicazione dell'amministratore di condominio

Guida alla compilazione del Modello UNICO 2013

FASCICOLO B

ISTRUZIONI COMUNI AI

QUADRI RE - RF - RG - RD - RS

Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

Quadro RE Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Quadro EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali

Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG Impresa in regime di contabilità semplificata

Quadro CM Contribuenti minimi

Quadro LM

Quadro RD

Quadro RS

Quadro RQ

Quadro RU

Quadro FC

Quadro CE

Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, CM e RH

Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000

Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

I SERVIZI PER L'ASSISTENZA FISCALE

Per ulteriori informazioni consultare in appendice la voce "Servizi di assistenza al contribuente"



assistenza uffici

Presso l'Ufficio è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche. Utilizzando il servizio "Trova l'Ufficio", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile individuare l'ufficio più vicino.

Per evitare inutili attese si può prenotare un appuntamento presso un Ufficio collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure telefonando al numero **848.800.444** (Tariffa urbana a tempo).



assistenza telefonica

848.800.444 Telefonando all'848.800.444 e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi e informazioni:

■ CALL CENTER CON OPERATORE

Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.). Per comunicazioni di irregolarità, e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati, nei casi più semplici, è prevista la possibilità di annullarli direttamente, se risultano errati. Inoltre il servizio fornisce:

- Informazioni fiscali generali;
- Servizio dedicato agli intermediari abilitati per soli "Avvisi telematici" sulle comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi;
- Informazioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Informazioni relative ai rimborsi;

■ PRENOTAZIONE DI RICHIAMATA TELEFONICA - "CALL BACK"

È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio consente infatti di essere contattati telefonicamente da un operatore. La prenotazione di richiamata viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore. È possibile prenotare il servizio di call back anche tramite internet;

■ SERVIZIO AUTOMATICO

Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica, quali:

- richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite internet;
- informazioni sulle partite IVA degli operatori comunitari.

SERVIZI DI ASSISTENZA PRESSO UFFICIO

■ PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazioni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza.

La prenotazione può essere effettuata attraverso:

- internet;
- cassetto fiscale: esclusivamente sull'ufficio di competenza e per chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso. Si ricorda che per poter utilizzare questo servizio è necessario essere in possesso del codice PIN.

■ INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI COMPETENZA



06.96668907 per chiamare con il **cellulare** (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore)

0039.06.96668933 per telefonare dall'**estero** (il costo è a carico del chiamante)

320.43.08.444 Inviando un **SMS** è possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul cellulare.

INDICE ■ UNICO 2013 Persone fisiche ■ FASCICOLO 1

I. ISTRUZIONI GENERALI

1. Cos'è il Modello UNICO e chi deve utilizzarlo
2. Come è composto e come si utilizza il Modello UNICO Persone Fisiche
3. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
4. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione
5. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
6. Modalità e termini di versamento
7. La compensazione

II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Le novità di quest'anno
2. Informazioni preliminari
3. Compilazione del frontespizio
4. Familiari a carico
5. **Quadro RA** – Redditi dei terreni
6. **Quadro RB** – Redditi dei fabbricati
7. **Quadro RC** – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
8. **Quadro RP** – Oneri e spese

9. **Quadro RN** – Calcolo dell'IRPEF

10. **Quadro RV** – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
11. **Quadro CR** – Crediti d'imposta
12. **Quadro RX** – Compensazioni e rimborsi
13. **Quadro CS** – Contributo di solidarietà

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

APPENDICE

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2012

SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

La scheda va utilizzata **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI

1. Cos'è il Modello UNICO e chi deve utilizzarlo

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.

Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate.

Deve presentare la dichiarazione in forma unificata chi è tenuto a presentare sia la dichiarazione dei redditi sia la dichiarazione IVA.

Per l'individuazione dei casi in cui la dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma si rinvia al paragrafo 1.1 delle istruzioni alla dichiarazione IVA 2013. Possono presentare la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998). È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA anche nel caso in cui dalla dichiarazione stessa emerga un saldo a debito (vedi circolare n. 1/E del 25/01/2011 dell'Agenzia delle Entrate).

Non fanno parte della dichiarazione unificata i modelli 770/2013 Semplificato, 770/2013 Ordinario e IRAP/2013. Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

Il modello da presentare nel 2013 è stato predisposto in colore blu. È comunque ammessa la stampa monocromatica con il colore nero.

2. Come è composto e come si utilizza il Modello unico Persone Fisiche

Il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale IVA.

Il Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi è composto da:

- **FASCICOLO 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
 - FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l'informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
 - prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell'IRPEF), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
- **UNICO MINI**, una versione semplificata del MODELLO UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse;
- **FASCICOLO 2** che contiene:
 - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
 - le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- **FASCICOLO 3** che contiene:
 - i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
 - istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

I contribuenti che hanno percepito solo **redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati**, compilano il Fascicolo 1 del Modello UNICO oppure il modello UNICO MINI per le situazioni più comuni. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

I **titolari di partita IVA** devono compilare il Fascicolo 1, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3, nonché, se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.

I contribuenti tenuti a dichiarare **investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero**, devono compilare il modulo RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come **amministratore di condominio**, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2013, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

I contribuenti che presentano il **Modello 730/2013**, in alcune **ipotesi particolari** come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all'estero, devono presentare anche i quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio del Modello UNICO. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello UNICO. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l'Appendice alla voce "Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello UNICO PF", nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello UNICO, con riferimento ai rispettivi quadri.

I contribuenti che hanno **cessato l'attività** nel corso del 2012 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno. Il **Modello IVA** compreso nella dichiarazione unificata è identico a quello previsto per la dichiarazione in forma non unificata.

Per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare il modello IVA BASE/2013. Per l'individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il modello IVA BASE/2013 consultare le relative istruzioni per la compilazione.

Per la compilazione dei quadri del Modello IVA compresi nel Modello UNICO 2013 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tale modello in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2013 Persone Fisiche.

~~Da quest'anno i contribuenti che intendono richiedere il rimborso dell'IVA emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il nuovo quadro VR della dichiarazione stessa e non possono più presentare il soppresso modello VR.~~

Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati. Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei **parametri**, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.

3. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle seguenti tabelle.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.	
TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale e suo pertinenze (box, cantina, ecc.) Fabbricati non locati	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione	
Lavoro dipendente o pensione + fabbricati non locati abitazione principale e suo pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.		
TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e suo pertinenze)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	7.500	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e suo pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:	
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:	
imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

4. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

- hanno conseguito redditi nell'anno **2012** e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD **2013** e/o CUD **2012**), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD **2013** o CUD **2012**);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;



Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel **2012 o da acconti versati nello stesso anno.**

5. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

Quando si presenta la dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO Persone Fisiche **2013** deve essere presentato entro i termini seguenti:

- **dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013** (il 30 giugno è domenica) (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea **per il tramite di un ufficio postale**;
- **entro il 30 settembre 2013** (il 30 settembre è domenica), se la presentazione viene effettuata **per via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Come si presenta la dichiarazione

Salvo i casi sotto descritti, **tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello UNICO **2013** esclusivamente per via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico **2013** cartaceo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Reperibilità dei modelli

I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

È possibile compilare le dichiarazioni utilizzando anche i modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero. Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Si precisa che i Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello UNICO **2013**:

- direttamente per via telematica, tramite servizio Entratel o Internet (Fisconline);
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, che ne cureranno l'invio telematico;
- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Modello UNICO 2013, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione per via telematica direttamente all'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa.

I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione da essi stessi predisposta, si avvalgono:

- del servizio telematico *Entratel*, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico *Internet (Fisconline)* qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, che ne curerà l'invio telematico.

Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Presentazione tramite intermediari abilitati

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 30 settembre 2013 ~~1° ottobre 2012~~. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.

L'intermediario è obbligato a trasmettere per via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

L'elenco delle categorie di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è presente nella Parte III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" al punto 2.1.

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo, previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dal medesimo art. 43 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Si ricorda che eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa per via telematica.



Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle entrate).

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Presentazione agli uffici postali

Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni.

Gli uffici postali hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2013.



Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (vedi Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Dichiarazione presentata dall'estero

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo entro il 30 settembre 2013 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2013 Persone Fisiche".

6. Modalità e termini di versamento

Termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti **entro il 17 giugno 2013** (il 16 giugno è domenica) (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) ovvero **entro il 17 luglio 2013**.



I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2012 e prima rata di acconto per il 2013) nel periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2013 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.



Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Acconti

Acconto IRPEF per l'anno 2013

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2013 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN33 "DIFFERENZA".

Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **99 per cento** del suo ammontare (differimento del versamento di 3 punti percentuali dell'acconto 2013 alla data di versamento del saldo - D.P.C.M. del 21 novembre 2011).

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN33 risulti pari o superiore ad euro 52.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in **unica soluzione** entro il **2 dicembre 2013** (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) ~~30 novembre 2012~~ se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del **40 per cento del rigo RN33**, entro il **17 giugno 2013** ~~18 giugno 2012~~ (il 16 giugno è sabato e il 16 giugno è sabato domenica) ovvero entro il **17 luglio 2013** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del **60 per cento del rigo RN33**, entro il **2 dicembre 2013** (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) ~~30 novembre 2012~~.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2013 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo "Rateazione".

Casi particolari

L'acconto Irpef per l'anno 2013 deve essere calcolato senza tener conto dei seguenti benefici fiscali previsti per l'anno 2012:

- l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, prevista dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- la franchigia di esenzione di 6.700 euro sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi;
- le detrazioni per carichi di famiglia spettanti ai contribuenti non residenti, secondo le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche.

Acconto cedolare secca locazioni per l'anno 2013

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2013 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, "Totale imposta cedolare secca". Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **95 per cento** del suo ammontare (differimento del versamento di 3 punti percentuali dell'acconto 2013 alla data di versamento del saldo - D.P.C.M. del 21 novembre 2011).

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in **unica soluzione** entro il **2 dicembre 2013** (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) ~~30 novembre 2012~~ se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del **40 per cento del rigo RB11, col. 3**, entro il **17 giugno 2013** ~~18 giugno 2012~~ (il 16 giugno è domenica) ~~(il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica)~~ ovvero entro il **17 luglio 2013** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del **60 per cento del rigo RB11, col. 3**, entro il **2 dicembre 2013** (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) ~~30 novembre 2012~~.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2013 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo "Rateazione".

Acconto Addizionale Comunale all'IRPEF dovuto per l'anno 2013

Per l'anno d'imposta 2013 è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF. Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la determinazione dell'acconto dovuto.

I soggetti titolari di reddito d'impresa per la determinazione dell'acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce dell'Appendice "Acconti IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF casi particolari".

Altri acconti

Per le modalità di calcolo dell'acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata vedere nell'Appendice del Fascicolo 2, alla voce "Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate".

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il **17 giugno 2013** ~~18 giugno 2012~~ (il 16 giugno è domenica) ~~(il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica)~~ ovvero **entro il 17 luglio 2012**.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade il **18 marzo 2013** (il 16 marzo è sabato e il 17 marzo è domenica) ~~16 marzo 2012~~, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal **18 marzo** al **17 giugno 2013** (il 16 giugno è domenica) ~~(il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica)~~ devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal **18 giugno** al **18 luglio 2013** deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del **17 giugno 2013**.

Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 18 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta. I contribuenti IVA trimestrali, di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Come si effettuano i versamenti

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

- 1) direttamente:

- mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
- utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I **contribuenti non titolari di partita IVA**, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l'anno d'imposta per il quale si versa il saldo o l'acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell'Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate. Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

- con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
- con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
- presso gli uffici postali;
- con assegni bancari e circolari nelle banche;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Principali codici tributo

- 4001: Irpef – Saldo
- 4033: Irpef – Acconto prima rata
- 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 6099: IVA annuale - Saldo
- 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
- 3801: Addizionale regionale
- 3844: Addizionale comunale
- 3843: Addizionale comunale - Acconto
- 1800: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Saldo
- 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto prima rata
- 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
- 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti **non titolari di partita IVA** possono effettuare il pagamento della prima rata entro il **17 giugno 2013** ~~18 giugno 2012~~ (il 16 giugno è domenica), ovvero entro il **17 luglio 2013** (risoluzione n. 128 del 6/6/2007) maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	17 giugno	0,00	17 luglio	0,00
2 ^a	1° luglio	0,14	31 luglio	0,14
3 ^a	31 luglio	0,47	2 settembre	0,47
4 ^a	2 settembre	0,80	30 settembre	0,80
5 ^a	30 settembre	1,13	31 ottobre	1,13
6 ^a	31 ottobre	1,46	2 dicembre	1,46
7 ^a	2 dicembre	1,79		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti **titolari di partita IVA** possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il **17 giugno 2013** ~~18 giugno 2012~~ (il 16 giugno è domenica), ovvero entro il **17 luglio 2013** (risoluzione n. 128 del 6/6/2007) maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	17 giugno	0,00	17 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,32	20 agosto	0,32
3 ^a	20 agosto	0,65	16 settembre	0,65
4 ^a	16 settembre	0,98	16 ottobre	0,98
5 ^a	16 ottobre	1,31	18 novembre	1,31
6 ^a	18 novembre	1,64		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

7. La compensazione

Il contribuente ha la facoltà di **compensare** nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i **crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione** e dalle denunce periodiche contributive.

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.



Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulta uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2013 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il **limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare. Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.



Per alcune esemplificazioni del modo di procedere consultare in Appendice "Scelta della compensazione".

I **crediti IVA** risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

I **crediti INPS** risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2013 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

I **crediti INAIL** utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al 18 febbraio 2013, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

PARTE II: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

1. Le novità di quest'anno

- non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dominicale dei terreni, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
- non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista);
- per gli immobili esenti dall'IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall'IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12);
- il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5 per cento e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Per i fabbricati di interesse storico o artistico non locati non si applica più il regime agevolato previsto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo '11' (locazione in regime di libero mercato) o il codice '12' (locazione a canone "concordato");
- per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest'anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali;
- la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- è possibile destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia;
- è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia;

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro;
- i dati relativi agli acconti per l'anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nel rigo RB31.

- l'introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale (quadro RB — sezioni I e II);
- la previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico o/o artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro RB sez. I);
- la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro RC — rigo RC4);
- erminata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro (quadro RC — rigo RC13);
- l'eliminazione dell'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ("decreto sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro RP — sezione III — righe da RP51 a RP54);
- la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro RP — righe da RP61 a RP65);
- iore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
- la data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto IRPEF è dovuto nella misura dell'82 per cento anziché del 99 per cento);
- nto del saldo per lo stesso anno (l'acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell'85 per cento);
- all'estero per i contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero (Quadro RM, sez. XVI).

2. Informazioni preliminari

Correzione del Modello 730/2013

Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2013, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l'integrazione e/o la rettifica possono comportare:

- un **maggior credito o un minor debito** (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2013 un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello Unico 2013, entro 30 settembre 2013 il 4° ottobre 2012 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;

- un **maggior debito o un minor credito** (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve presentare un Modello Unico 2013 Persone fisiche:
 - entro il 1° ottobre 2013 (correttiva nei termini), e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta;
 - entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute;
 - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.

Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

Correzione del Modello UNICO 2013

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 "Compilazione del frontespizio", alla voce "Tipo di dichiarazione".

CUD 2012/2013

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2013 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:

- al CUD 2013 in possesso della quasi totalità dei contribuenti;

- al **CUD 2012** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2012 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2012.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L'erede deve compilare l'apposito riquadro del frontespizio "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri", secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni, e sottoscrivere la dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere le istruzioni per la compilazione del frontespizio, alla voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2012 o entro il mese di febbraio 2013 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI		PRESENTAZIONE TELEMATICA	
DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE	DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1° gennaio 2012 – 28 febbraio 2013	Termini ordinari: dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013 (30 giugno domenica)	1° gennaio 2012 – 31 maggio 2013	Termini ordinari: 30 settembre 2013
1° marzo 2013 – 30 giugno 2013	Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2013	1° giugno 2013 – 30 settembre 2013	Termini prorogati di 6 mesi: 31 marzo 2014

È utile sapere che se nel 2012 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.



Consultare in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Termini di versamento da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2012 o entro il 16 febbraio 2013 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 16 dicembre 2013 (~~il 16 dicembre è domenica~~).

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale.

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);

- e pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).



Consultare il capitolo 3 alla voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente" e in Appendice "Redditi dei coniugi".

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2017**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.banccaditalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Modalità di arrotondamento

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, consultare in Appendice, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

3. Compilazione del frontespizio

Il frontespizio del modello UNICO Persone Fisiche si compone di tre facciate.

Dati identificativi

Nella prima facciata indicare il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente negli appositi spazi posti sopra l'*Informativa sul trattamento dei dati personali*.



Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.

Tipo di dichiarazione

Barrare una o più delle seguenti caselle per indicare i casi che riguardano il contribuente:

- **"Redditi"** se viene presentata la dichiarazione dei redditi;
- **"IVA"**, se viene presentata la dichiarazione IVA;
- **"Modulo RW"** se è stato compilato il modulo RW perché nel 2012 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero;
- **"Quadro VO"** riguarda il soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2012 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2012 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2013 relativa all'anno 2012. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative;
- **"Quadro AC"** se il contribuente è obbligato:
 - a effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
 - a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- **"Studi di settore", "Parametri", "Indicatori"** se sono stati allegati i relativi modelli da parte dei soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già

presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **“Correttiva nei termini”**.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.



Consultare in Appendice la voce *“Ravvedimento”*.

Integrazione della dichiarazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

a) *“Dichiarazione integrativa a favore”*

Tale casella va barrata nei seguenti casi:

- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

b) *“Dichiarazione integrativa”*

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Nel caso di presentazione della *“dichiarazione integrativa”* è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro *“Firma della dichiarazione”* e nelle caselle presenti nel riquadro *“Tipo di dichiarazione”* del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

“1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;

“2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;

“3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

c) *Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)*

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella *“Dichiarazione integrativa a favore”* ovvero *“Dichiarazione integrativa”* a seconda della tipologia di correzioni effettuate.

La casella **“Eventi eccezionali”** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo **codice** desunto dalla *“Tabella degli eventi eccezionali”* riportata in Appendice alla voce *“Eventi eccezionali”*.

Dati del contribuente

Luogo e data di nascita

Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all'estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete nati), la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.

Situazione del contribuente

Barrare la casella relativa allo stato civile o alla situazione del contribuente riferita alla data in cui viene presentata la dichiarazione. In particolare:

- la **casella 6 (deceduto)** va barrata nel caso di dichiarazione presentata dall'erede per il deceduto.
 - la **casella 7 (tutelato)** va barrata nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
 - la **casella 8 (minore)** va barrata nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale.
- I contribuenti titolari di **partita IVA** devono indicare il numero nell'apposito spazio.

Accettazione dell'eredità giacente

La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l'eredità giacente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

In tal caso indicare:

- il **codice 1** se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2** se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Liquidazione volontaria (Riservato al contribuente)

La casella deve essere barrata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che si trova in un periodo di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di cui all'art. 182 del Tuir.

Stato e periodo d'imposta (Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare)

La casella "Stato" deve essere compilata esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ovvero da parte del curatore fallimentare.

In tal caso, oltre al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

CODICI	SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
per il liquidatore:	
1	periodo "Ante liquidazione"
2	periodo "Post liquidazione"
3	periodo "Provvisorio"
4	periodo di liquidazione "Finale"
per il curatore fallimentare:	
5	periodo "Ante Fallimento"
6	periodo di "Chiusura Fallimento"

Residenza anagrafica

Indicare la residenza anagrafica **solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2012 alla data di presentazione della presente dichiarazione**.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un'apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.

Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.

Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

I contribuenti residenti nel territorio dello Stato in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività. Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righe relativi al domicilio fiscale sono necessari per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un'apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.



Se non avete variato la residenza, ovvero oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2012".

Nel caso in cui, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righe relativi al domicilio fiscale.

Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto per compilare i righe relativi al domicilio fiscale dovete attenervi alle seguenti istruzioni.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2012: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2011 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2011 indicare il nuovo domicilio.

I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2012, devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

In questo rigo, la cui compilazione è obbligatoria, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2011.

Nel caso di variazione di domicilio se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2010 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2010 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2012: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2012 indicare il nuovo domicilio.

In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 2011.

Se la variazione del domicilio è avvenuta a partire dal 2 novembre 2011 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2011 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio.

In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2013.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2011 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2011 indicare il nuovo domicilio.

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Deve inoltre essere compilato il riquadro **"Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri"** per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella **"Codice carica"** il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il **"codice carica"** che identifica il tipo di carica che ricopre, nel campo **"data carica"** la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall'erede, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l'anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all'estero (in tal caso barrare anche l'apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica "11" (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).

Nell'ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare (codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i

quadri dei redditi e dell'IVA relativi al soggetto deceduto. Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi e dell'IVA anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'auto-noma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF del soggetto deceduto.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Residenti all'estero

Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all'estero nell'anno d'imposta 2011.

Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2013".

Destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef

Potete destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa;
- il cinque per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Potete destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno di:

- volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) ~~sostegno alle~~ finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

e) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'Irpef. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef.

Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati

Se siete esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 3 "Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione"), potete effettuare le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef alle condizioni sopra evidenziate, utilizzando l'apposita scheda presente nell'ultima pagina di questo Fascicolo.

Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.

La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il ~~4° ottobre 2012~~ (il 30 settembre 2013 è domenica):

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L'ufficio postale rilascia un'apposita ricevuta;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'Irpef).

Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

Canone RAI imprese

La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il **codice 1**) o radio televisive (indicando il **codice 2**) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il **codice 3** qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all'abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS38 e/o RS39 del quadro RS.

Firma della dichiarazione

Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella "Dichiarazione integrativa" presente nel riquadro "Tipo di dichiarazione".

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Da quest'anno è prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "**Situazioni particolari**".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Il contribuente barrando la casella "**Invio avviso telematico all'intermediario**" inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l'avviso telematico all'intermediario.

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "**Ricezione avviso telematico**" inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, l'invito a fornire chiarimenti, previsto dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, è inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto ri-

chiesta (avviso telematico).

Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale e, se si tratta di CAF, anche il proprio numero di iscrizione all'albo, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione e la firma.

Inoltre, nella casella "**Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione**", deve essere indicato il **codice 1** se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il **codice 2** se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Con riferimento alla casella "**Ricezione avviso telematico**" si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.

Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria. Infine deve essere apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.

4. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico.

Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento ai righe RN6, RN7, RN8 e RN9.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2012 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i "contribuenti minimi", introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117, fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Il prospetto, composto da otto righe, deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del dichiarante.

Se nel corso del 2012 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "C".

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge. anche se non è a vostro carico. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2012. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2012, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2012, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovete scrivere "7".

Come compilare i righe relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 6: Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella "F" per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella "D" se si tratta di un figlio disabile. ~~Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella "F".~~ Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): ~~scrivere~~ indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.

~~È bene sapere che~~ Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere indicato scritto comunque**, anche se non fruite delle relative detrazioni, che ~~invece~~ sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo *status* di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2012, se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2012, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2012, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella dovete scrivere '5'.

Colonna 6 (minore di tre anni): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2011 nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2012, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione spettante.

Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi

un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.



Consultare in Appendice "Compilazione della casella F1 del prospetto familiari a carico - Casi particolari".

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Nella colonna "Percentuale di detrazione spettante" indicare:

■ **per ogni figlio a carico:**

- '100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.

■ **per ogni altro familiare a carico:**

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): potete fruire di un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro** se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L'ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge - circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico. In questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.

L'ammontare dell'ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN8.

Si ricorda che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Rigo 8 (Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente): indicare il numero di figli residenti all'estero (righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella "F" o "D") per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2.

5. QUADRO RA - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;



Consultare in Appendice "Impresa agricola individuale e impresa familiare o coniugale".

- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non deve utilizzare questo quadro il partecipante dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righe RL12 e RL11, del quadro RL "Altri redditi" del Modello UNICO 2013, fascicolo 2.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Terreni non affittati

A partire dall'anno 2012, nel caso di terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'IMU che l'Irpef. Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu. Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, (vedi in Appendice la voce "Terreni agricoli montani"). In tal caso va barrata la casella "Esenzione Imu" (colonna 9).

COMPILAZIONE DEL QUADRO RA

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente. Se nel corso del 2012 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se devono essere dichiarati più di ~~otto~~ **sette** terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

Nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righe, senza barrare la casella di colonna 8.

I **redditi dominicale e agrario** possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.



Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, consultare in Appendice "Attività agricole".

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

- dell'**80 per cento** per i redditi dominicali;
- del **70 per cento** per i redditi agrari.



Se i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati secondo le percentuali sopra indicate, in quanto nel modello 730 detti redditi sono indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare

o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Righi da RA1 a RA7

Per ciascun terreno indicare i seguenti dati:

Colonna 1 (Reddito dominicale): l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.

Non deve essere rivalutato il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile.



Consultare in Appendice "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:

- "1" proprietario del terreno;
- "2" proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- "3" -proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- "4" conduttore del fondo, (diverso dal proprietario) o affittuario;
- "7" titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
- "8" titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- "9" titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7 oppure 4 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare può essere indicato indifferentemente il codice 4 o 7.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.

Non deve essere rivalutato il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni.

In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari)) indicare uno dei seguenti codici:

- "1" mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell'intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale e il reddito agrario è escluso dall'IRPEF;
- "2" perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'IRPEF;
- "3" terreno in conduzione associata;
- "4" terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni;
- "5" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 4;
- "6" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Esenzione IMU): barrare la casella se il terreno risulta esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Ad esempio sono esenti dall'Imu, ma soggetti ad Irpef e addizionali, i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, (vedi in Appendice la voce "Terreni agricoli montani").

Colonna 10 (Quota del reddito dominicale imponibile): in questa colonna indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno calcolata secondo le seguenti istruzioni:

A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell'anno 2012 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):

1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 1, 7, 8, 9:

- se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 3 indicare l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
- se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1 indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni

(col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

- se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;

2) Presenza nella **colonna 2 (Titolo)** del **codice 2**:

- se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4:-

1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);

3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, indicato in questa colonna l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate in questa colonna l'importo calcolato al punto 1;

- se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5:

1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);

3) indicate in questa colonna il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;

- se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;

3) Presenza nella **colonna 2 (Titolo)** del **codice 3**:

- se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

- se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5, indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

- se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;

4) Presenza nella **colonna 2 (Titolo)** del **codice 4**, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;

B) Dati del singolo terreno esposti in più righe (ad esempio nel corso dell'anno 2011 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):

- se nella **colonna 2 (Titolo)** in nessuno dei righe è presente il **codice 2**, compilare la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;

- e nella **colonna 2 (Titolo)** in almeno uno dei righe è presente il **codice 2** seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

Colonna 11 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

1) Presenza nella **colonna 2 (Titolo)** dei **codici 1, 4, 7, 8, 9**:

- se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l'importo del reddito agrario (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

- se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1, 2, 5, 6, il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;

- se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, riportare l'importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario) in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;

2) Presenza nella **colonna 2 (Titolo)** dei **codici 2 o 3**: il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.

Colonna 12 (Reddito dominicale non imponibile) in questa colonna indicare la quota di reddito dominicale non imponibile.

Rigo RA11 (Totali): indicare il totale o i totali degli importi delle colonne 10, 11 e 12. ~~quelli della colonna. Tali~~ Gli importi delle colonne 10 e 11 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 5. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. L'importo della colonna 12 va riportato nel rigo RN50, col. 2. Se è stato compilato più di un quadro RA occorre riportare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

6. QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
- i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- coloro che esercitano attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

Non producono reddito di fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;



Consultare in Appendice "Attività agricole".

- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Fabbricati non locati

A partire dall'anno 2012, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni indicate nel paragrafo precedente), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 'Utilizzo' dei righi da RB1 a RB6: '3' locazione a canone libero, '4' equo canone, '8' locazione a canone concordato agevolato, '11' locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, '12' locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato e '14' locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.

LOCAZIONI PER FINALITÀ ABITATIVE - CEDOLARE SECCA —OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, Per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto possibile scegliere un regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

È prevista anche un'aliquota agevolata del 19% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro RB).

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto utilizzando il modello Siria o il modello ... - e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca tramite ... e nella dichiarazione dei redditi:

A — Opzione in sede di registrazione del contratto

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l'opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).

B Opzione in sede di dichiarazione

L'opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

L'opzione viene espressa in dichiarazione anche solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Si precisa che nel caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il termine per il versamento dell'acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella **sezione I del quadro RB** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "**Cedolare secca**", mentre nella **sezione II del quadro RB** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non superiori a 30 gg.").

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e n. 20/E del 4 giugno 2012 entrambi pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

CASI PARTICOLARI**Redditi da proprietà condominiali**

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RB

Il quadro è composto da due tre sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati (tassazione ordinaria e cedolare secca); la seconda (RB21-RB23) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione e di comodato, la terza (RB31) va utilizzata per indicare i dati relativi all'acconto per l'anno 2012 in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.

Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati ~~Tassazione ordinaria e Cedolare secca~~

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro RB (da RB1 a RB6). Se nel corso del 2012 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, barrando la casella "continuazione" di colonna 8.

Se dovete utilizzare più di sei righe per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (opzione in sede di registrazione con Siria o con il modello 69 oppure opzione in dichiarazione nei casi descritti nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative—Opzione per l’applicazione della cedolare secca”).
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito), il cui reddito non è assoggettato a tassazione ordinaria, in quanto per tali fabbricati l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali.

Righi da RB1a RB6

Per ciascun immobile indicare i seguenti dati:

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Nel caso di immobile di interesse storico e/o artistico va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Colonna 2 (Utilizzo). Indicare uno dei codici di seguito elencati che individuano l’utilizzo dell’immobile:

“1” immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall’Imu.

Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione indicare in questa colonna il codice 11 o 12.

Il presente codice, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

– quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;

– nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale

Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN2**. La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata.

Locazione parziale dell’abitazione principale

Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale ed in parte è concessa in locazione, nella colonna 2 “Utilizzo” va indicato il codice 1 e vanno compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le regole ivi descritte.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative—Opzione per l’applicazione della cedolare secca”) va barrata la casella di colonna 12 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 13 “imponibile cedolare secca 21%”.

Se l’immobile è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone “concordato”, nella colonna 2 va indicato il codice di utilizzo ‘8’ alle cui istruzioni si rimanda;

“2” immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione**. Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall’Imu;

“3” immobile **locato in regime di libero mercato** o “patti in deroga” oppure **concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’**. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative—Opzione per l’applicazione della cedolare secca”) va barrata la casella di colonna 12 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 13 “imponibile cedolare secca 21%”;

“4” immobile locato in regime legale di determinazione del canone o “**equo canone**”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative—Opzione per l’applicazione della cedolare secca”) va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%”;

“5” **pertinenza dell’abitazione principale** (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall’Imu;

“6” immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall’Imu;

“8” immobile situato in un **comune ad alta densità abitativa** ed è concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile. In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative - Opzione per l'applicazione della cedolare secca") va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 19%";



Consultare in Appendice "Comuni ad alta densità abitativa".

- '9' questo codice deve essere utilizzato se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu.
Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - '40' - abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, ovvero unità in comproprietà utilizzata integralmente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
 - '41' - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - '42' - unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
 - '43' - bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";
- '12' immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa (vedi istruzioni al codice '8') in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato".
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 19%";
- '14' immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile. In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative - Opzione per l'applicazione della cedolare secca") va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%". Se l'opzione per la cedolare secca riguarda un immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone "concordato", nella colonna 2 "Utilizzo" va indicato il codice '8' alle cui istruzioni si rimanda;
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall'Imu. L'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile. In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB;
- '16' immobile di interesse storico e/o artistico concesso in locazione, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tal caso nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona consuaria nella quale è collocato il fabbricato. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'importo del canone di locazione non rileva per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma devono comunque essere compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le regole ivi descritte. Nel caso di opzione per la cedolare secca si applicano le regole previste per tale regime, pertanto nella colonna 1 (rendita catastale) va riportata l'effettiva rendita catastale dell'immobile. Inoltre devono essere compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le regole ivi descritte, deve essere barrata la casella di colonna 12 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 13 "imponibile cedolare secca 21%". Se l'opzione per la cedolare secca riguarda un immobile di interesse storico artistico situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone "concordato", nella colonna 2 va indicato il codice utilizzo "8" alle cui istruzioni si rimanda.
- Colonna 3 (Periodo di possesso):** indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno).
Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.
- Colonna 4 (Percentuale di possesso):** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).
- Colonna 5 (Codice canone):** da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "canone di locazione":
- '1' 85% del canone Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura dell'85 per cento nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;

- '2' 75% del canone ~~Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75 per cento~~, nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- '3' 100% del ~~canone Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100 per cento~~ nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca** (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative - Opzione per l'applicazione della cedolare secca");
- '4' **65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Riportare l'85% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, **il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.**

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Indicare in questa colonna l'importo del canone al netto della deduzione, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. ~~In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.~~ Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Per fruire dell'agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali" si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna 7 (codice 6).

Se il contratto canone di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000

$$\text{Quota del canone relativo all'abitazione: } \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$$

Colonna 7 (Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' se l'immobile è distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile. Questo codice va indicato anche nel caso di immobile situato nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutto o oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibile totalmente o parzialmente. In presenza del caso particolare '1' nella colonna 7 va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo".
In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo".



Consultare in Appendice "Immobili inagibili".

- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale. In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'4' se l'immobile è stato locato ma i canoni di locazione previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto

la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l'intero canone annuo;

"6" se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9.

I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2012 (art. 1 del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come modificato dall'art. 2, comma 12 sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 40 e dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216).

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2012. Per la determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2013 non si tiene conto di tali benefici fiscali.

Tale L'agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il codice comune è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 10 (IGI IMU dovuta per il 2012) indicare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta municipale propria comunale sugli immobili (IMU) dovuta per l'anno 2011.

Si ricorda che l'Imu sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la parte immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati (art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 23 del 2011).

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'IMU in presenza di cause di esenzione;
- in caso di immobili condominiali, qualora l'IMU sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'IMU dovuta in relazione alla percentuale di possesso.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU indicare l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'IMU dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '1' (locazione parziale abitazione principale), '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato con applicazione dell'aliquote agevolata del 19%), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo), e '16' (immobile di interesse storico artistico locato).

Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro RB "Dati relativi ai contratti di locazione e di comodato" (righe da RB21 a RB23).

Colonna 12 (Esenzione IMU): barrare la casella se il fabbricato risulta esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione.

Colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%), colonna 15 (Imponibile cedolare secca 19%), colonna 16 (Abitazione principale), colonna 17 (Immobili non locati).

Nella **colonna 13** va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l'applicazione della cedolare secca. Nella **colonna 14** va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%. Nella **colonna 15** va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 19%.

Nella **colonna 16** va indicato il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Nella **colonna 17** va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.

Indicare la quota di reddito imponibile per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:

A) Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):

- se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare nella colonna 11 (Imponibile tassazione ordinaria) l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se è stato indicato il codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) ed il codice 1 in colonna 7 (Casi particolari), il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non devono compilare la colonna 11. Nel caso di parziale locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale seguire le istruzioni riferite all'immobile locato in regime di libero mercato;
- se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare nella colonna 11 (Imponibile tassazione ordinaria) l'importo della rendita catastale (colonna 1) aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4);
- se l'immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nella colonna 2 "Utilizzo") ovvero è stato indicato il codice 1 nella colonna 2 (Utilizzo) ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale) il reddito del fabbricato è pari al maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevola-

zione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero. Se non è stata barrata la casella di colonna 12 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato va indicato nella colonna 11 (Imponibile tassazione ordinaria). Se invece è stata barrata la casella di colonna 12, il reddito va indicato nella colonna 13 (Imponibile cedolare secca 21%);

- se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone "equo canone" (codice 4 nella colonna 2 "Utilizzo"):
 - se non è stata barrata la casella di colonna 12 (cedolare secca), indicare nella colonna 11 (Imponibile tassazione ordinaria) l'importo del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4);
 - se invece è stata barrata la casella di colonna 12, va indicato nella colonna 13 (Imponibile cedolare secca 21%) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).

Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero;

- se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" (codice 8 in colonna 2 "Utilizzo") ovvero se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2 "Utilizzo") calcolare il maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).

Se non è stata barrata la casella di colonna 12 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento va indicato nella colonna 11 (Imponibile tassazione ordinaria).

Se invece è stata barrata la casella di colonna 12:

- se è stato indicato il codice di utilizzo 8, il reddito come sopra determinato (non ridotto del 30 per cento) va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 19%);
- se è stato indicato il codice di utilizzo 14, il reddito come sopra determinato (non ridotto del 30 per cento) va invece indicato nella colonna 13 (Imponibile cedolare secca 21%).

Esempio senza applicazione della cedolare secca (casella di col. 12 non barrata): con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 6) il reddito del fabbricato è pari ad euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300 (tassazione in base al canone). ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 6) il reddito del fabbricato è pari ad euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800 (tassazione in base alla rendita).

Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso.

Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero;

- se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 "Utilizzo") calcolare l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Indicare nella colonna 11 (Imponibile tassazione ordinaria) il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento.



Per usufruire dell'ulteriore riduzione del 30 per cento (codici 8, 14 e 15 in colonna 2) sul reddito del fabbricato, nel caso di tassazione ordinaria, è necessario compilare la sezione II (righe RB21-RB23).

- se l'immobile è di interesse storico e/o artistico ed è concesso in locazione (codice 16 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare nella colonna 11 (Imponibile tassazione ordinaria) l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se invece è stata barrata la casella di colonna 12, va indicato nella colonna 13 (Imponibile cedolare secca 21%) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).

B) Dati del singolo fabbricato esposti in più righe (ad esempio è variato nel corso del 2012 l'utilizzo o la quota di possesso):

- **Immobile non locato (colonna 5 "Codice canone" non compilata in alcun rigo)** oppure immobile di interesse storico artistico locato (codice 16 nella colonna 2 "Utilizzo") con reddito assoggettato a tassazione ordinaria: compilare la colonna 11 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
- **Immobile concesso in locazione (colonna 5 "Codice canone" compilata in almeno un rigo):** in presenza di un fabbricato esposto su più righe e concesso in locazione anche solo per una parte dell'anno, è necessario determinare il reddito da assoggettare a tassazione ordinaria e il reddito da assoggettare a cedolare secca, se è barrata la casella di colonna 12. A tal fine si deve procedere con le seguenti modalità:
 - a) determinazione del reddito del fabbricato da assoggettare a tassazione ordinaria: considerare solo i righe con riferimento ai quali non risulta barrata la casella di colonna 12 relativa alla cedolare secca e applicare i criteri di determinazione del reddito dei fabbricati di seguito esposti nel paragrafo "Fabbricato locato con tassazione ordinaria";
 - b) determinazione del reddito del fabbricato da assoggettare ad imposta sostitutiva: considerare solo i righe con riferimento ai quali risulta barrata la casella di colonna 12 relativa alla cedolare secca ed applicare i criteri di determinazione del reddito dei fabbricati esposti nel paragrafo "Fabbricato locato con cedolare secca".

Fabbricato locato con tassazione ordinaria

- 1) calcolare per ogni rigo del fabbricato, nel quale non è barrata la casella di colonna 12, la relativa quota di rendita utilizzando le regole precedentemente descritte per la tassazione ordinaria con riferimento al fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
 - 2) calcolare per ogni rigo, nel quale è presente il canone di locazione e non è barrata la casella di colonna 12, la relativa quota di canone utilizzando le regole precedentemente descritte per la tassazione ordinaria con riferimento al fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di canone così determinati;
 - 3) Determinazione del reddito del fabbricato:
 - a) se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 8 o 14:
 - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8 o 14, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita);
 - se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 o 14 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).
 Riportare l'importo così determinato nella colonna 11 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato;
 - b) se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) riportare nella colonna 11 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato, il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
 - c) se in tutti i rigi nei quali è presente il canone di locazione è indicato in colonna 2 (Utilizzo) il codice 4, riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 11 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in base al canone).
- Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 7), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.
- Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a) e b), sopra descritti e a condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione (tassazione in base alla rendita).

Fabbricato locato con cedolare secca

Al fine della corretta determinazione del reddito dei fabbricati da assoggettare a cedolare secca (casella di colonna 12 barrata) è necessario distinguere i rigi per i quali spetta l'applicazione dell'aliquota agevolata del 19% (codice di utilizzo 8) dai rigi per i quali non spetta tale agevolazione (codici di utilizzo 3, 4, 14, 16 e 1 con canone).

Preliminarmente è necessario calcolare per ciascun rigo la Quota di rendita e la Quota di canone.

La **Quota di rendita** è pari all'importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4).

La **Quota di canone** è pari al canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).

Se nella casella casi particolari di colonna 7 è presente il codice 4 (canoni non percepiti) ed è assente l'importo del canone di locazione, la Quota di canone di locazione è pari convenzionalmente all'importo della quota di rendita.

Se nella casella casi particolari di colonna 7 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) la Quota di canone di locazione è pari al Canone di locazione (col. 5) non rapportato alla percentuale di possesso.

Se in un rigo del fabbricato è compilata la casella "casi particolari" di colonna 7 con il codice "6" (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) i dati del rigo non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato. Pertanto, la Quota di rendita e la Quota di canone non devono essere calcolate per i rigi nei quali risulta compilata la casella "casi particolari" di colonna 7 con il codice "6".

Il **reddito del fabbricato da assoggettare ad aliquota del 21%** è costituito dal valore maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone con riferimento ai rigi nei quali sono indicati i codici di utilizzo 3, 4, 14, 16 e 1 con canone. Tale importo va riportato nella colonna 13 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Il **reddito del fabbricato da assoggettare ad aliquota del 19%** è costituito dal valore maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone con riferimento ai rigi nei quali è indicato l'utilizzo 8. Tale importo va riportato nella colonna 14 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Rigo RB10 (Totali imponibili): indicare il totale degli importi delle colonne 13, 14, 15, 16 e 17. Il totale di colonna 13 dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 5.

Il totale dei redditi dei fabbricati indicato in colonna 13 può essere riportato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. I totali delle colonne 16 e 17 devono essere riportati nel rigo RN50 colonne 1 e 2.

Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Rigo RB11 (Imposta cedolare secca): Il rigo è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 19 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca.

Colonna 1 (Imposta cedolare secca 21%): indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota ordinaria, pari al 21 per cento dell'importo indicato nella colonna 14 del rigo RB10.

Colonna 2 (Imposta cedolare secca 19%): indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota agevolata, pari al 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 15 del rigo RB10.

Colonna 3 (Totale imposta cedolare secca): indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.

Colonna 4 (Eccedenza dichiarazione precedente): riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011, indicato nella colonna 4 del rigo RX16 del Mod. UNICO 2012. Se nel 2012 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il so-

stituito d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 39 del CUD 2013. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna anche l'eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge).

Colonna 5 (Eccedenza compensata modello F24): indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

Colonna 6 (Acconti versati) indicare l'ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l'anno 2012 con il modello F24 (codici tributo '1840' e '1841' e anno di riferimento '2012'). In questa colonna va compreso anche l'importo indicato nella colonna 5.

Colonna 7 (Acconti sospesi) indicare l'importo degli acconti dovuti ma non versati se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Colonna 6 (Eccedenza acconto cedolare secca compensata con il modello F24) la colonna è riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell'acconto della cedolare secca 2012 nella misura dell'85 per cento in luogo del 68 per cento previsto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011 (differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto per l'anno 2012 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno). Indicare l'importo del credito d'imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo '1844').

Le colonne 7, 8 e 9 vanno compilate solo se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2013 precedentemente presentato, dal quale risulti un'imposta sostitutiva già trattenuta dal sostituto.

Colonna 8 (Cedolare secca trattenuta dal sostituto): riportare l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta, indicato nella colonna 6 del rigo 99 del modello 730-3/2013. Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 119 del modello 730-3/2013.

Colonna 9 (Cedolare secca rimborsata dal sostituto) riportare l'importo rimborsato dal sostituto d'imposta, indicato nella colonna 4 del rigo 99 del modello 730-3/2013. Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 119 del mod. 730-3/2013.

Colonna 10 (Credito compensato con il mod. F24 per versamento IMU): la presente colonna deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2013 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'IMU e se nel mod. 730-3/2013 (prospetto di liquidazione), risulta compilata la colonna 3 del rigo 99 (ovvero col. 3 del rigo 119 per il coniuge). In tal caso riportare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'IMU.

Per determinare l'imposta sostitutiva a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 3} - \text{col. 4} + \text{col. 5} - \text{col. 6} - \text{col. 8} + \text{col. 9} + \text{col. 10}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 11 (Imposta a debito)**. Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'Irpef (vedi paragrafo 6 Parte I, Modalità e termini di versamento).

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 12 (Imposta a credito)**. Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1 del rigo RX15.

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione ~~e di comodato~~

È necessario compilare la presente sezione per fruire delle seguenti agevolazioni:

- **opzione per l'applicazione della cedolare secca** (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- **riduzione del 30 per cento del reddito**, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
 - il fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei rigi da RB1 a RB6);
 - l'immobile è situato nella regione Abruzzo, ed è concesso in locazione ~~e in comodato~~ a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 e 15 nella colonna 2 dei rigi da RB1 a RB6);
- **opzione per l'applicazione della cedolare secca** (risulta barrata la casella di colonna 12 "Cedolare secca").

Righi RB21, RB22 e RB23

Colonna 1: riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato (~~e concesso in comodato nel caso di utilizzo "15"~~);

Colonna 2: se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato (~~e concesso in comodato nel caso di utilizzo "15"~~);

Colonne da 3 a 6: (Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato) i dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione ~~e di comodato~~ registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, 'Locazioni web' o 'Contratti online'.

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto;

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T).

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);

'3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7: barrare la casella nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso. Se è barrata questa casella non vanno compilate le colonne da 3, a 4, 5 e 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.

Colonna 8: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI, indicare l'anno di presentazione indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione. La colonna va compilata solo per fruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista nel caso di contratti a canone concordato (codici 8, 14 e 15 nella colonna "Utilizzo" della sezione I).

SEZIONE III - Immobili di interesse storico-artistico

RB31 Acconto 2012 ricalcolato Le colonne da 1 a 4 vanno compilate solo se gli acconti dovuti per l'anno 2012 sono stati rideterminati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012 (vedi circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, paragrafo 5.4).

Colonna 1: indicare l'ammontare del rigo 'Differenza' (rigo RN33 del modello Unico RF 2012 o rigo 57 del prospetto di liquidazione 730-3/2012) rideterminato;

Colonna 2: indicare l'importo dell'acconto Irpef relativo all'anno 2012 rideterminato;

Colonna 3: indicare l'imponibile relativo all'addizionale comunale 2011 rideterminato;

Colonna 4: indicare l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale relativo all'anno 2012 rideterminato.

7. QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati possono essere ricavati, generalmente, dal CUD 2013 (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, dal CUD 2012, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2012 (prima dell'approvazione del CUD 2013).

Le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2013 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2012 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2012, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2013.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nel CUD rilasciato da quest'ultimo.

I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati possono fruire delle detrazioni d'imposta per la cui determinazione si tiene conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione, se spettante, deve essere indicata nei rigi da RN10 a RN12 del quadro RN le cui istruzioni indicano i calcoli per la determinazione della stessa.

Questo quadro è composto da sei sezioni:

Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;

Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;

Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 trattenute dal datore di lavoro;

Sezione VI: ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;

Sezione V: detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;

Sezione VI: i dati necessari per calcolare l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione.

Per questi redditi la detrazione, da indicare nel rigo RN10 o nel rigo RN11, è rapportata al periodo di lavoro nell'anno e a tal fine è necessario compilare il rigo RC6 indicandovi i giorni di lavoro.

In particolare, nei rigi da RC1 a RC3, indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestatato all'estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005) che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Al riguardo consultare in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
 - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
 - partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Rientro in Italia".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

'1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori.

'2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro (Annotazioni del CUD 2013, codice BM per i lavoratori e codice BC per i docenti e ricercatori). Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

RIGHI DA RC1 A RC3 - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

"1" reddito di pensione;

"2" redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005);

"3" compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un **regime fiscale agevolato** in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se il compenso è stato assoggettato al regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2013 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione "quota esente" e sia quelli assoggettati a tassazione "quota imponibile" nonché le ritenute dell'Irpef e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro. In questo caso indicare:

- nella colonna 3 di uno dei rigi da RC1 a RC3, la somma della "quota esente" e della "quota imponibile";
- nel rigo RC11, l'importo delle ritenute Irpef;
- nel rigo RC12 l'importo delle ritenute addizionale regionale trattenuta.

Se il compenso non è stato assoggettato al regime agevolato nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai compensi percepiti per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario.

In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2013 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2013. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei rigi da RC1 a RC3, indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nel rigo RC10 colonne 1 e 2.

Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF. Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.



Consultare in Appendice "Lavori socialmente utili agevolati".

Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente ovvero compensi per lavori socialmente utili e, pertanto, avete indicato il codice 2 o 3 nella colonna 1. In tal caso indicate uno dei i seguenti codici:

"1" se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

"2" se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3 (Redditi): indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2013 o del CUD 2012. Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3 in col. 1), per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili" seguite le indicazioni già fornite in colonna 1.

~~È importante sapere che, se nel corso del 2012 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.~~

Se siete invece in possesso di un CUD 2013 o di un CUD 2012 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti rigi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2013 o del CUD 2012. In questo caso, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2013 o del CUD 2012 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2013 o del CUD 2012.

Rigo RC4 (Somme erogate per l'incremento della produttività)

Questo rigo interessa i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 hanno percepito compensi per incrementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento, entro i limiti di ~~6.000~~ 2.500 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2013 ~~e/o i punti 93 e 94~~ o del CUD 2012) oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2013 ~~e/o i punti 93 e 96~~ del CUD 2012).

Per questi lavoratori è prevista l'applicazione di una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (v. art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare n. 49/E del 11/07/2008.

Per quanto riguarda l'indennità di volo compresa nel compenso per il lavoro notturno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può:

- assoggettare ad imposta sostitutiva l'intero importo dell'indennità di volo;
- optare per la tassazione in modo ordinario dell'intero premio facendo concorrere l'indennità di volo alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del suo ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6 del TUIR.

~~Con riferimento a tali~~ Tali ultime somme risultano indicate nel punto 255 del CUD 2013.



L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Il presente rigo, pertanto, deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte.

Se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2013 precedentemente presentato, in tutte le ipotesi sotto descritte nella colonna 3 del rigo RC4 deve essere compresa, oltre all'importo risultante dal punto 252 del CUD 2013, anche l'imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto d'imposta in sede di assistenza fiscale e risultante dal modello 730-3/2013.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA**A) Somme erogate per l'incremento della produttività assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore ad euro ~~6.000~~ 2.500.**

Il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, l'ammontare dei premi di produttività, assoggettati ad imposta sostitutiva, che eccede l'importo di euro ~~2.500~~ 6.000. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati e qualora la somma degli importi indicati nei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2013, per i quali risulta compilato anche il punto 252, sia superiore ad euro ~~2.500~~ 6.000.

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2013, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 2** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2013, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- nella **colonna 3** riportare il totale dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 252 del CUD 2013;
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 5** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- barrare la casella di **colonna 7 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva)** per rideterminare l'imposta sostitutiva riconducendo l'ammontare dei premi di produttività nel limite di ~~2.500~~ 6.000 euro;
- nella **colonna 8** indicare il risultato della seguente operazione:

$$RC4 \text{ colonna } 2 - \del{2.500} 6.000$$

Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;

- nella **colonna 9** non deve essere indicato alcun importo;
- calcolare: RC4 colonna 3 - ~~250~~ 600:
 - importo nella **colonna 11**. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10, col. 1;
 - se, invece, il risultato della precedente operazione è minore di zero, riportare tale importo non preceduto dal segno meno nella **colonna 10**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

B) Applicazione dell'imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2011 superiore a ~~30.000~~ 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva).

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2013, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 251 dei diversi CUD;
- nella **colonna 2** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2013, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 251 dei diversi CUD;
- nella **colonna 3** riportare il totale dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 252 del CUD 2013, ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 252 dei diversi CUD;
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 5** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- barrare la casella di **colonna 6 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria)** per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di produttività assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 8** riportare l'ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- le **colonne 9 e 10** non devono essere compilate;
- nella **colonna 11** riportare il totale dell'imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10, colonna 1.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

(scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto, in quanto ritenuta più conveniente).

C) Applicazione in dichiarazione dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto (punti 251 e 254 del CUD 2013 compilati), può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti.

In questo caso per la compilazione del rigo:

1. In presenza di un solo CUD:

- nella **colonna 1** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 251 del CUD 2013, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);

- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- barrare la casella di **colonna 7 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva)** per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di produttività assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
- nella **colonna 9** riportare la somma degli importi indicati nella colonna 1 e nella colonna 4. L'importo di colonna 1 deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- nella **colonna 10** riportare il totale dell'imposta sostitutiva a debito pari al 10 per cento dell'importo indicato in **colonna 9**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

2. In presenza di più CUD:

- nella **colonna 1** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2013, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 2** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2013, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- nella **colonna 3** riportare il totale dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 252 del CUD 2013;
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 5** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- barrare la casella di **colonna 7 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva)** per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di produttività assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
- la **colonna 8** non va compilata;
- calcolare: $\text{capienza} = \cancel{6000} \ 2.500 - \text{RC4 colonna 2} - \text{RC4 colonna 5}$
- nella **colonna 9** indicare il minore importo tra la capienza e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 4;
- determinare: $\text{base imponibile} = \text{RC4 col. 2} + \text{RC4 col. 5} + \text{RC4 col. 9}$; ricondurre a 2.500 ~~6.000~~ se il risultato è superiore;
- calcolare: $\text{imposta dovuta} = \text{base imponibile} \times 10\%$
- effettuare la seguente operazione:

$$\text{imposta dovuta} - \text{RC4 col. 3}$$

- se il risultato della precedente operazione è positivo, riportare tale importo nella **colonna 10**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi;
- se il risultato è, invece, negativo riportare il risultato non preceduto dal segno meno nella **colonna 11**. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10, colonna 1.

D) Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria.

Il contribuente, qualora lo ritenga più conveniente, può decidere di applicare in sede di dichiarazione la tassazione ordinaria alle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD 2013 compilati).

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 251 del CUD 2012, assoggettati a tassazione ordinaria da parte del sostituto (punto 254 del CUD 2012 barrato); 2013
- nella **colonna 2** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 251 del CUD 2013, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD 2011 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 251 dei diversi CUD;
- nella **colonna 3** riportare l'ammontare dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 252 del CUD 2013, ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 252 dei diversi CUD;
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 5** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2013, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- barrare la casella di **colonna 6 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria)** per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di produttività assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 8** riportare l'ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- le **colonne 9 e 10** non devono essere compilate;
- nella **colonna 11** riportare il totale dell'imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10, colonna 1.

Rigo RC5 Totale

Nella colonna 2 riportare il risultato della seguente operazione:

$$\text{RC1} + \text{RC2} + \text{RC3} + \text{RC4 colonna 8} - (\text{il minore importo tra RC4 colonna 1 e RC4 colonna 9})$$

Nella colonna 1 riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla voce "Lavori socialmente utili agevolati"

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1, l'importo indicato nella colonna 2 deve essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nella colonna 5 del rigo RN1.

Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Rigo RC6 Periodo di lavoro

In questo rigo indicare il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei rigi da RC1 a RC3. In particolare:

- nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l'intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.



Consultare in Appendice "Periodo di lavoro - Casi particolari".

Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 3 del CUD 2013 o del CUD 2012.



Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Lavori socialmente utili

Se nei rigi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i giorni da riportare in questa colonna sono pari:

- alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2013 o del CUD 2012 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato;
- al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2013 o del CUD 2012, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato (codice "3" nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3).

Se siete in possesso di un CUD 2013 o di un CUD 2012 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili;

- nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno).
Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2013 o del CUD 2012. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.



Se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione dovete indicare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Per tali detrazioni si vedano le istruzioni relative al rigo RN12.

In particolare, nei rigi da RC7 a RC8, indicare:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinate costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

COMPILAZIONE DEI RIGHI RC7 E RC8

Colonna 1: barrate la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a). Per la detrazione spettante consultare le istruzioni relative al rigo RN12;

Colonna 2: indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2013 o del CUD 2012.

Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righi RC7 e RC8.

Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

SEZIONE III - Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

In questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10

Nella **colonna 1** indicare il totale delle **ritenute IRPEF**, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2013 o del CUD 2012. In questo rigo deve essere compreso l'importo indicato nel rigo RC4 colonna 11.

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

L'importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN32, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.

Nella **colonna 2** indicare il totale dell'**addizionale regionale all'IRPEF** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2013 o del CUD 2012.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

Nella **colonna 3** indicare l'**acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 10 del CUD 2013 o del CUD 2012.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Nella **colonna 4** indicare il **saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 11 del CUD 2013 o del CUD 2012.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Nella **colonna 5** indicare l'**acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2013. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 5.

SEZIONE IV - Ritenute per lavori socialmente utili

In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC11: indicare le **ritenute IRPEF** relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

Rigo RC12: indicare l'**addizionale regionale all'IRPEF** relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

Se siete in possesso di un CUD 2013 o di un CUD 2012 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

SEZIONE V - Comparto Detrazione sicurezza, difesa e soccorso e altri dati

Questa sezione è riservata:

■ al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008 come modificato dall'art. 1 comma 47 della legge n. 220/2010);

■ ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

L'agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2011 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro.

La riduzione d'imposta, il cui importo non può essere superiore a 145,75 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012) 141,90 euro (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011) è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punti 118 e 119 del CUD 2013 o punti 51 e 52 del CUD 2012 compilati).

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

Rigo RC13: l'agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2011 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente

non superiore a 35.000,00 euro.

La riduzione d'imposta, il cui importo non può essere superiore a 145,75 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012) 141,90 euro (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011) è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punti 118 e 119 del CUD 2013 o punti 51 e 52 del CUD 2012 compilati).

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

Nel presente rigo indicare l'importo della **detrazione**, entro il limite massimo di 145,75 441,90 euro, riconosciuta dal datore di lavoro, risultante dal punto 118 del CUD 2013 o dal punto 51 del CUD 2012. Riportare tale importo nel rigo RN21.

Nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati, indicare in questo rigo la somma degli importi risultanti dai punti 118 dei diversi CUD 2013 o dei punti 51 dei CUD 2012. Qualora tale somma sia superiore al predetto limite massimo, indicare 145,75 441,90.

SEZIONE VI - Altri dati

Rigo RC14 - Dati contributo di solidarietà

A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto, a decorrere dall'anno 2011, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

Colonna 1: riportare l'importo indicato nel punto 136 434 del CUD 2013, relativo all'ammontare:

- del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all'art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- deirattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all'art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Colonna 2: riportare l'importo indicato nel punto 138 436 del CUD 2013, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta. Il contributo di solidarietà dovuto viene determinato nel quadro CS.

8. QUADRO RP - ONERI E SPESE

Questo quadro è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

- alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta;
- altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19%

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 "Familiari a carico"):

- spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);
- spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);
- spese per l'acquisto di cani guida (rigo RP5);
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (rigo RP12);
- premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001 (rigo RP12);
- spese per l'istruzione secondaria e universitaria (rigo RP13);
- spese per attività sportive praticate da ragazzi (rigo RP16);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP17 a RP19, codice 18).

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

- per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);
- per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (rigo RP15).
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da righi da RP17 a RP19, codice 32).
- per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP17 a RP19, codice 33);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

- spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col.1);
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo RP7);
- interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (rigo RP8);

- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (rigo RP9);
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale (rigo RP10);
- interessi per prestiti o mutui agrari (rigo RP11);
- spese funebri (rigo RP14);
- spese per intermediazione immobiliare (righi da RP17 a RP19, codice 17);
- erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP17 a RP19, codice 19);
- erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP17 a RP19, codice 20);
- erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP17 a RP19 codice 21);
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP17 a RP19, codice 22);
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP17 a RP19 codice 23);
- erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia" (righi da RP17 a RP19, codice 24);
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP17 a RP19, codice 25);
- erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP17 a RP19, codice 26);
- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP17 a RP19, codice 27);
- erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP17 a RP19 codice 28);
- spese veterinarie (righi da RP17 a RP19, codice 29);
- spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP17 a RP19, codice 30);
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP17 a RP19 codice 31);
- altre spese detraibili (righi da RP17 a RP19, codice 34).

Spese che danno diritto alla detrazione del 36%, 41% o 50% (da indicare nella sezione III del quadro RP suddivisa nella sezione III A e nella sezione III B):

Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:

- spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;
- spese per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Sezione III B: righi da RP51 a RP54, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Spese che danno diritto alla detrazione del 55% (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):

- spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);
- spese per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice 2);
- spese per l'installazione di pannelli solari (codice 3);
- spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4).

Detrazioni per canoni di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)

- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);
- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);
- detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale (rigo RP71 codice 3);
- detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72).

Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP81 a RP83):

- detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP81);
- detrazione per le spese di acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (anno 2009) (rigo RP82);
- altre detrazioni (rigo RP83).

ONERI DEDUCIBILI

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP31):

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 "Familiari a carico"):

- contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21, colonne 1 e 2);
- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 1);
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP31).

Sono inoltre deducibili le **spese mediche e di assistenza specifica per i disabili** sostenute anche nell'interesse dei **familiari anche se non a carico** fiscalmente (rigo RP25);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

- ■ assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);
- contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 2);
- erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 3);
- erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 4);
- rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 5).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.



Consultare in Appendice "Oneri sostenuti dalle società semplici"

Compilazione del quadro RP

Il quadro RP è composto da sei sezioni:

- **Sezione I**, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento;
- **Sezione II**, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- **Sezione III (A e B)**, spese per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o 36, 41 o 50 per cento (interventi di recupero del patrimonio edilizio);
- **Sezione IV**, spese per le quali spetta la detrazione del 55 per cento (interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti);
- **Sezione V**, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione;
- **Sezione VI**, dati per fruire di altre detrazioni (spese per il mantenimento dei cani guida, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer - anno 2009, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova").

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai rigi RP17 a RP19. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2013.

Istruzioni comuni ai rigi da RP1 a RP4

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2012 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 129 del CUD 2013 o al punto 64 del CUD 2012 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Vanno indicate perché rimaste a carico:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 131 del CUD 2013 o al punto 63 del CUD 2012.

Rigi da RP1 a RP5 Spese sanitarie e spese per i disabili.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai rigi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei rigi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.

Nel rigo RP20 (colonna 1) dovete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP20 (colonna 1).

Rigo RP1 Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11** (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Colonna 2: indicare l'importo delle **spese sanitarie**, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica (da riportare, invece, a colonna 1), sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del rigo RP25);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico-assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012).



Consultare in Appendice "Spese sanitarie Documentazione da conservare"

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Si ricorda che nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Colonna 1: le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione della presente colonna è riservata ai **contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket** in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:

- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Nel caso di compilazione di entrambe le colonne, al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11 sopra citata, si deve procedere come segue:

- 1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
- 2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

Indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN43, colonna 1, del Mod. UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.

Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:

- 1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
- 2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
- 3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Rigo RP3 Spese sanitarie per disabili

Indicare l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei disabili. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD ~~2012 e/o del CUD 2011~~.



Consultare in Appendice la voce "~~Spese sanitarie~~ Agevolazioni per disabili"

Rigo RP4 Spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili

Indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2009, nel 2010 o nel 2011 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD ~~2012 e/o del CUD 2011~~ nel limite dell'importo massimo predetto.

Rigo RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l'importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP81). Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD ~~2012 e/o del CUD 2011~~.

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2009 e/o nel 2010 e/o nel 2011 per la rateazione di tali spese. Indicare nella **colonna 2** l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2012, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 e rigo RP20 colonna 2 per le spese sostenute nel 2011, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2012, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2009 o nel 2010 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2011.

Nella **colonna 1** di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nel 2011 indicare il numero 2). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2009 che nel 2010 o nel 2011 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD ~~2012 e/o del CUD 2011~~.

Righi da RP7 a RP11 Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli **interessi passivi**, gli **oneri accessori** e le **quote di rivalutazione** pagati nel 2012 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.



Consultare in Appendice "Rinegoiazione di un contratto di mutuo"

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca);
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione:

- le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;
- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 4.000,00**. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario,

La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non

il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario o all'acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Condizioni generali per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.



Consultare in Appendice "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.



Consultare in Appendice "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei rigi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo RP8 Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993

In questo rigo indicare, per un importo non superiore a **euro 2.065,83** per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale (per la quale valgono le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Nell'ipotesi di accollo del mutuo da parte dell'erede o dell'acquirente oppure nell'ipotesi di mutuo stipulato dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice si vedano le istruzioni al rigo RP7 paragrafo "Soggetti ammessi alla detrazione". È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.



Consultare in Appendice "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Indicare gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997. La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28**.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.



Consultare in Appendice "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari

Indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

L'importo dell'onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi anche se versati all'estero o a compagnie estere, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L'importo non deve superare complessivamente **euro 1.291,14**.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto da indicare nel rigo RP21

Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo RP13 Spese di istruzione

Indicare l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo RP14 Spese funebri

Indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre utilizzare un nuovo modulo, compilando la casella "Mod. N;" posta in alto a destra.

Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo RP15 Spese per addetti all'assistenza personale

Indicare le spese, per un importo non superiore a **euro 2.100,00**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l'agevolazione ACE.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 4 "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi

Indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad **euro 210,00**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa è stata sostenuta con riferimento ad un solo ragazzo, l'importo va indicato nella colonna 1 del rigo RP16. Se la spesa riguarda due ragazzi, nelle **colonne 1 e 2** del rigo RP16 va riportato l'ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi, occorre utilizzare un ulteriore modulo, compilando la casella "Mod. N;" posta in alto a destra.

~~La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.~~

Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva praticata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Righi RP17, RP18 e RP19 Altre spese per le quali spetta la detrazione

Indicare in questi righi tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. Riportare solamente le spese contraddistinte dai codici da 17 a 34 descritti nella seguente tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19%" utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo, ad iniziare da RP17.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	19	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	29	Spese veterinarie
13	Spese per istruzione	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricicciati sordi
14	Spese funebri	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
15	Spese per addetti all'assistenza personale		
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
17	Spese per intermediazione immobiliare	33	Spese per asili nido
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	34	Altre spese detraibili

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo. In particolare, indicare i codici relativi alle seguenti spese:

“17” (Spese per intermediazione immobiliare) i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare non può essere superiore a **euro 1.000,00**. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.



Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

“18” (Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede) le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

L'importo da indicare non può essere superiore a **euro 2.633,00**. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.



Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

“19” (Erogazioni liberali ai partiti politici) le erogazioni liberali in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese **tra euro 51,65 ed euro 103.291,38**. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccogliere sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2011 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si ricorda che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

“20” (Erogazioni liberali alle ONLUS) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a **euro 2.065,83** a favore delle or-

ganizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.



Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2012 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

“21” (Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“22” (Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso) i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“23” (Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“24” (Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”) le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”. La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e l'agevolazione ACE).

Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“25” (Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico) le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000), presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento o del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2012, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.

“26” (Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“27” (Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2

per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e l'agevolazione ACE), a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“28” (Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e l'agevolazione ACE), a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“29” (Spese veterinarie) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di **euro 387,34**. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di **464,81 400 euro**, l'onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“30” (Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014;

“31” (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“32” (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea) i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l'attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

È prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai contribuenti cui l'interessato risulta fiscalmente a carico.

Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo RP21.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“33” (Spese per asili nido) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.

Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

“34” (Altre spese detraibili) le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

Con questo codice vanno comprese le somme relative alle "Altre spese detraibili" indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014;

Rigo RP20 Totale delle spese sul quale calcolare la detrazione

Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di spese che danno diritto alla detrazione del 19%.

Se la somma delle spese sanitarie dei rigi RP1, RP2 e RP3, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**, potete avvalervi della rateazione.

In questo caso dovete:

- barrare la casella 1;
- riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\text{RP1, col.1} + \text{RP1 col. 2} + \text{RP2} + \text{RP3}$$

4

Se non effettuate la rateazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei rigi RP1 col. 2, RP2 e RP3.

In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:

- sommare gli importi dei rigi da RP4 a RP19 (per il rigo RP16 sommare gli importi indicati nelle colonne 1 e 2) e riportare il totale nella

colonna 3;

- riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN15 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP20 colonna 4.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Non devono, invece, essere indicati gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto ~~129~~ ~~427~~ del CUD ~~2013~~ o nel punto ~~127-59~~ del CUD ~~2012~~ nonché nel punto 120 del CUD ~~2013~~ o nel punto ~~53~~ del CUD ~~2012~~. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 121 del CUD ~~2013~~ o nel punto ~~54~~ del CUD ~~2012~~ si rinvia alle istruzioni relative ai rigi da RP27 a RP31.

Rigo RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

Colonna 1: indicare l'importo dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

La deduzione dal reddito spetta solo per la parte di contributi che supera l'importo di 40 euro. Pertanto indicare nella presente colonna l'importo dei contributi versati che supera tale limite

Indicare l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

~~i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2011 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;~~

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

Rigo RP22 Assegni periodici corrisposti al coniuge

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
- nella **colonna 2** l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

Rigo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;

- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
 - Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
 - Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati;
 - Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
 - Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
 - Chiesa Apostolica in Italia e degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
- Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo RP25 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili

Indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati disabili, può essere utile consultare in Appendice la voce "Spese sanitarie per disabili". Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012).

I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.



Consultare in Appendice "Spese sanitarie Documentazione da conservare"



In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

È importante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella Sezione I, nei rigi da RP1 a RP4:

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
- spese per i veicoli per i disabili;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti disabili.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Rigo RP26 Altri oneri e spese deducibili

Indicare tutti gli oneri e le spese deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti rigi, contraddistinti dai relativi codici.

Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20.

Nel computo di tale limite concorre l'importo indicato nel punto 129 del CUD 2012 o al punto 61 del CUD 2011. Nel calcolo di tale limite concorre l'importo indicato nel punto 129 del CUD 2013 o del CUD 2012, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

“2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 25 febbraio 2009 e dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato nella G.U. del 3 agosto 2011).



Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2011 è prevista, in alternativa alla deduzione dal reddito complessivo, la possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall'imposta lorda (vedere le istruzioni della sez. I relativa agli oneri detraibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

“4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali

Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco;
- enti parco regionali e nazionali.

“5” ai precedenti codici

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare con questo codice, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2012 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2012 (art. 20, comma 2) del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Consultare in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri".

Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali

Nei righi da RP27 a RP31 indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali.



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP27 a RP31 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD in cui non sia certificato alcun importo al punto 121 del CUD 2013 o al punto 54 del CUD 2012.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finan-

ziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.



Nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione e pertanto siano stati compilati più righi da RP27 a RP31, per l'individuazione del limite di deducibilità e dell'importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di seguito fornite nel paragrafo "Iscrizione a più tipologie di fondi pensione".

In presenza di CUD 2013 e/o CUD 2012 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2013 e/o del CUD 2012 e le informazioni relative alle singole situazioni sono rilevabili dalle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012.

Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto d'imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Rigo RP27 Contributi a deducibilità ordinaria

Indicare i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di **5.164,57 euro** (nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro). In particolare, riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 o nei punti 53 e 54 del CUD 2012 se è indicato il codice "1" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2012 o del CUD 2014. Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo RP31 seguendo le relative istruzioni).

Colonna 1: indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 120 del CUD 2013 o al punto 53 del CUD 2012, che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 127 425 del CUD 2013 o punto 125 57 del CUD 2012 compilato) indicare in questa colonna l'ammontare del punto 120 del CUD 2013 o del punto 53 del CUD 2012 diminuito dell'importo, desumibile dalle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2014, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico ed escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei rigi da RP27 a RP31, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:

1) *calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione:*

punto 121 del CUD 2013 o punto 54 o del CUD 2012 + somme versate alle forme pensionistiche individuali

2) *calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria:*

5.164,57 – l'importo di colonna 1

Rigo RP28 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29.

I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 o nei punti 53 e 54 del CUD 2012 se è indicato il codice "3" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2012 o del CUD 2014.

Colonna 1: indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 120 del CUD 2013 o al punto 53 del CUD 2012, che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile.

Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei rigi da RP27 a RP31, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 121 del CUD 2013 o al punto 54 del CUD 2012, che il sostituto non ha escluso dall'imponibile e il risultato della seguente operazione:

5.164,57 – l'importo di colonna 1

Rigo RP29 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

Indicare i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare in questo rigo sono quelli indicati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 o nei punti 53 e 54 del CUD 2012 se è indicato il codice "2" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2012 e/o del CUD 2014.

Colonna 1 indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 120 del CUD 2013 o al punto 53 del CUD 2012, che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile.

Colonna 2 indicare l'importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione con la presente dichiarazione. In questa colonna indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 121 del CUD 2013 o al punto 53 del CUD 2012, che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile.

Rigo RP30 Contributi versati per familiari a carico

Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di **5.164,57 euro**. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 127 425 del CUD 2013 o al punto 125 57 del CUD 2012 risulta compilato, indicare:

■ nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile; tale importo è rilevabile dalle annotazioni

del CUD 2012 e del CUD 2014;

- nella **colonna 2**, se è stato compilato uno solo dei rigi da RP27 a RP31, il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2012 e del CUD 2014, e il risultato della seguente differenza:

5.164,57 – l'importo di colonna 1

Rigo RP31 Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006 e, pertanto, l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell'importo già escluso dal sostituto d'imposta. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici sono iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo RP27.

I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 120 e 121 del CUD 2013 o nei punti 53 e 54 del CUD 2012, se è indicato il codice "4" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2012 e del CUD 2014. Indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi, di cui al punto 120 del CUD 2013 o al punto 53 del CUD 2012, che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile;
- nella **colonna 2**, l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2012 e del CUD 2014 relativo all'ammontare della quota di TFR destinata al fondo;
- nella **colonna 3**, se è stato compilato uno solo dei rigi da RP27 a RP31 l'importo dei contributi non esclusi dal sostituto d'imposta per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione; per individuare l'importo da indicare in questa colonna, seguire le istruzioni riportate in Appendice alla voce "Previdenza complementare - Prospetto per la compilazione del rigo RP31".

Iscrizione a più tipologie di fondi pensione: compilazione di più rigi da RP27 a RP31

Se avete compilato più rigi da RP27 a RP31 l'ammontare massimo della deduzione da indicare nelle colonne 2 dei rigi RP27, RP28 e RP30 e nella colonna 3 del rigo RP31 è pari al risultato della seguente operazione:

$$\text{Limite di deducibilità} = 5.164,57 - (\text{RP27 col.1} + \text{RP28 col.1} + \text{RP 29 col. 1} + \text{RP 29, col. 2} + \text{RP30 col.1} + \text{RP31 col.1})$$

Pertanto, se la somma delle deduzioni da indicare nelle colonne 2 dei rigi RP27, RP28, RP30 e nella colonna 3 del rigo RP31 è superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l'importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità.

Si precisa che, se avete compilato il rigo RP29, l'ammontare dei contributi versati indicato nella colonna 2 di questo rigo è interamente deducibile, ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui abbiate compilato anche altri rigi relativi agli oneri per previdenza complementare.

Rigo RP32 Totale degli oneri deducibili

Somma degli importi deducibili indicati nei rigi da RP21 a RP26, nelle colonne 2 dei rigi da RP27 a RP30 e nella colonna 3 del rigo RP31. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio le quali spetta la (detrazione d'imposta del 36%, del 41% o 50%)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2012 o negli anni precedenti, relative:

- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro determinate date.

Da quest'anno la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata inserita nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (art. 16-bis) e, quindi, è diventata permanente.

Vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- a partire dall'anno 2012, le spese per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altre spese di ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

Possono usufruire di tale agevolazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Condizioni per fruire della detrazione

Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

- causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR)
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:

- dati catastali identificativi dell'immobile;
- estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore
- altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione

Si ricorda che, per gli interventi iniziati fino al 13 maggio 2011, doveva essere inviata un'apposita comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Tuttavia, per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, in mancanza della comunicazione preventiva potevano essere indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi 730/2012 o UNICO PF 2012 (circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, par. 1.1).

Condizioni per poter usufruire della detrazione sono:

-avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite **bonifico bancario o postale**;

-aver trasmesso la **comunicazione** preventiva al Centro Operativo di Pescara per gli interventi iniziati fino al 13 maggio 2011.

Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. In Per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, in luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi (righe da RP51 a RP54):

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. L'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011.

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile. In tal caso il modello di comunicazione al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione. Anche per gli acquisti di box e posti auto pertinenziali il decreto legge n. 70/2011 ha sostituito l'obbligo di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara con l'indicazione dei dati sopra descritti nella dichiarazione dei redditi.

La **detrazione d'imposta** prevista è pari al:

- 41 per cento e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- 36 per cento per le spese sostenute dal ~~2002~~ 2003 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al ~~2012~~ 2014;
- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012.

La detrazione del 50 per cento spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi.



Consultare in Appendice "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e "Spese di ristrutturazione per prosecuzione lavori - esempi".

Il **limite di spesa** su cui applicare la percentuale è di

~~euro 77.468,53~~ per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;

■ **euro 48.000,00** per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 25 giugno 2012; ~~2014~~.

■ **euro 96.000** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro.

Il limite di 96.000 euro vale anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi.

Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa di ~~euro 48.000,00~~ va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini

della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2012 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in **10 rate di pari importo**.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una **diversa ripartizione** della spesa. In particolare:

-coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto **75 anni**, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;

-coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto **80 anni**, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2011 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2008, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta, 2011, 2012 e 2013.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'**acquirente** o al **donatario**. A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (art. 2 commi 12bis e 12ter del decreto legge n. 138/2011 come modificato dalla legge n. 148/2011).

Da quest'anno, i contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. Questa scelta non può essere effettuata neppure per le spese sostenute in anni precedenti. Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'**erede** che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Nel caso in cui le **spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario** la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.



Altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile.

La detrazione spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

In particolare, la detrazione spetta nella misura:

- del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

L'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- 77.468,53 euro nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Se le spese per l'acquisto dell'immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, entro l'importo massimo di 96.000 euro.

Per gli acquisti o le assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

In particolare la detrazione spetta nella misura:

-del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006, e se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 sempreché i lavori di ristrutturazione

siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;

~~del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.~~

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

~~euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;~~

~~euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.~~

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

La detrazione deve essere fruita nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato stipulato l'atto di acquisto o ricevuta l'assegnazione dell'abitazione. Nel caso in cui siano stati pagati acconti, le detrazioni possono essere fruito nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono stati effettuati i versamenti degli acconti.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2003 al 2006. La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di ~~euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;~~ euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2006.

La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.



Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

COMPILAZIONE DEI RIGHI DA RP41 A RP47

I righi da **RP41 a RP47** vanno compilati per le spese sostenute dal 2003 al 2012. Per la compilazione osservare le seguenti istruzioni:

- nella **colonna 1 (Anno)** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2 (Periodo 2006 o 2012)** indicare il codice che identifica il periodo relativo all'anno 2006 in cui le spese sono state sostenute. In particolare indicare il **codice 1** se le spese riguardano fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, oppure il **codice 2** se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e in data antecedente al 1° gennaio 2006.

Compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012.

Indicare uno dei seguenti codici:

"1" spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);

"2" spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);

"3" spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3;

- nella **colonna 3 (Codice fiscale)** la colonna va compilata solo nei seguenti casi.

Lavori su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da RP51 a RP54, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa.

Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro RP.

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;

Per gli interventi effettuati dopo l'entrata in vigore della norma che ha soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara è necessario fare riferimento alle seguenti istruzioni:

— nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, i singoli condomini devono indicare in questa colonna il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Comunicazione C.O. Pescara / Condominio" di uno dei righe da RP51 a RP54, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi;

— nel caso di interventi sostenuti da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III B del quadro RP;

— negli altri casi la colonna 3 non va compilata.

- nella **colonna 4**, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte, indicare il codice:

"1" nel caso di spese sostenute dal 2003 al 2011 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;

"2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;

"3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2003 al 2006);

"4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002, ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003;

Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

-l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso dell'anno 2010 o del 2011;

-sono stati versati acconti nel corso del 2011;

-nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Le **colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari)** sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, ~~intendono rideterminare nell'anno 2011 o~~ hanno già rideterminato negli anni dal 2008 al 2011, il numero delle rate.

In particolare:

- nella **colonna 5**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:

"1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;

"2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2011 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2010 o 2011 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;

"3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2010 o 2011 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;

"4" nel caso in cui il contribuente, nell'anno 2011 o 2012 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra in uno dei casi precedenti (codici "1" e "3");

- nella **colonna 6 (Anno)** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;

- nella **colonna 7 (Rideterminazione rate)** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa; questa colonna non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);

- nella **colonna 8 (Numero rata)** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2012. Per le spese sostenute nel 2012 va obbligatoriamente indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2012, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2008 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' in questa colonna relativa alla rateazione in 5 rate;

- nella **colonna 9 (Importo rata)**, indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 8. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.

Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "4" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "2" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2012 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento. Per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 la detrazione spetta nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro, dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 e negli anni precedenti.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile)

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dall'anno 2011, vanno compilate questa colonna e la successiva sezione III-B. Indicare lo stesso numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione sia nella presente colonna 10, sia nella colonna 1 della seguente sezione III-B, nella quale vanno riportati i relativi ai dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento.

Da compilare nel caso di interventi iniziati nel 2011. Per tali interventi deve essere compilata anche la colonna 10 della sezione III-B del quadro RP, nella quale vanno indicati i relativi ai dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento.

Indicare un numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righe compilati per il medesimo immobile.

Esempi di compilazione

Rigo RP48 Totale spese sul quale determinare la detrazione del 41 per cento: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali è compilata la colonna 2 con il codice "1". Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN16.

Rigo RP49 Totale spese sul quale determinare la detrazione del 36 per cento: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali la colonna 2 non è compilata ovvero è compilata con il codice "2". Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel rigo RN17.

Rigo RP50 Totale spese sul quale determinare la detrazione del 50 per cento: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righe da RP41 a RP47 nei quali è compilata la colonna 2 con il codice "3". Su questa somma si determina la detrazione del 50 per cento che va riportata nel rigo RN18.

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento

Questa sezione deve essere compilata in relazione ai lavori iniziati nel 2011. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011) vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento. Deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

La presente sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate della detrazione.

Se i righe disponibili non sono sufficienti va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Righi RP51 e RP53 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della Sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (C.O. Pescara/Condominio): la colonna deve essere barrata nel caso di nei seguenti casi:

-interventi iniziati nel 2011 prima dell'entrata in vigore del decreto che ha eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell'immobile;

-interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo l'entrata in vigore del decreto che ha eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro RP si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali, pertanto in questo caso nella colonna 3 della sezione III A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righe RP51 e RP53, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio

La presente casella va barrata anche per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o comunque non si è fruito della detrazione del 36 per cento.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Intero/Porzione): indicare: 'I' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare); 'P' se si tratta di porzione di immobile.

Colonna 6 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 7 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 8 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 9 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo RP54 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento)

Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righe RP51 e RP53) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo RP54).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo RP54).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (C.O. Pescara/Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe da RP51 a RP53. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo RP54.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online'.

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T).

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (... Locazioni Web, Contratti online);

'3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nell'apposita Tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE IV - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono contenute nel decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2012 e/o negli anni dal 2008 al 2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento. Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012 la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute a partire da nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate (cinque).

Le tipologie di interventi previste sono:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i

bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente o al donatario.

A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (art. 2 commi 12bis e 12ter del decreto legge n. 138/2011 come modificato dalla legge n. 148/2011). In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua, a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

La detrazione del 55 per cento **non è cumulabile** con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre, dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Sono comprese tra le **spese detraibili** quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico. Il **pagamento** delle spese, da parte dei contribuenti non titolari di reddito d'impresa, deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il **limite massimo** di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura dell'impresa che esegue i lavori**; in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. L'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre ed infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.



In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.
- Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009;



Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal 1° gennaio 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica e la scheda descrittiva dell'intervento (allegato F) può essere compilata e trasmessa direttamente da chi sostiene la spesa. Inoltre l'art. 31 della legge n. 99/2009 (modificando l'art. 1 c. 24 della legge n. 244/2007) ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la **scheda informativa** sugli interventi realizzati, che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, otte-

nendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad *ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma)*, specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Il modello di comunicazione, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

COMPILAZIONE DEI RIGHI DA RP61 A RP64

Nella **colonna 1 (Tipo intervento)** indicare il codice:

"1" Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato C del citato decreto del 19/2/2007. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. Il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;

"2" Interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nella tabella di cui all'allegato B del D del citato decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;

"3" Installazione di pannelli solari. Sono tali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bolitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

"4" Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, anche solo parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nella **colonna 2 (Anno)** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

La **colonna 3 (Casi particolari)** è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte. Indicare il codice:

"1" nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2011 nel 2008, 2009 o 2010 e ancora in corso nel 2012;

"2" nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2012 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell'anno 2009, 2010, o 2011 o 2012;

"3" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2.

La **colonna 4 (Rideterminazione rate)** è riservata ai contribuenti che dal 2009 al 2012 nell'anno 2009, 2010 o 2011 hanno acquistato o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica esclusivamente nel corso dell'anno 2008, e che hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero di rate scelte da chi ha sostenuto la spesa. La detrazione può essere rideterminata solo in 10 rate.

In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate (da 3 a 10) in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione da chi ha sostenuto la spesa.

Nella **colonna 5 (Rateazione)** indicare il numero di rate in cui va ripartita la detrazione:

- se la spesa è stata sostenuta nel 2011 o nel 2012 indicare '10'
- se la spesa è stata sostenuta nel 2009 o nel 2010 indicare '5';
- se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il numero di rate, compreso tra 3 e 10, in cui si è scelto di ripartire la detrazione. La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate") in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare).

Nella **colonna 6 (n. rata)** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2012.

Nella **colonna 7 (Spesa totale)** indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia dell'intervento:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**) L'importo da indicare non può essere superiore a euro

181.818,18 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;

- interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e Installazione di pannelli solari (**codice "3"**) L'importo da indicare non può essere superiore a **euro 109.090,90** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**) L'importo da indicare non può essere superiore a **euro 54.545,45** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00.

Nella **colonna 8 (importo rata)** indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (colonna 7), per il numero delle rate scelte indicato nella colonna 5.

Se è stata compilata la casella "Rideterminazione rate" (col. 4) la rata deve invece essere determinata come segue:

calcolare: 1) "Rate utilizzate" = $(4 - n. \text{ rata di col. 6}) \times \frac{\text{col. 7}}{\text{col. 4}}$

2) "Importo rata" = $\frac{\text{col. 7} - \text{"Rate utilizzate"}}{10}$

Rigo RP65 (Totale) in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei rigi da RP61 a RP64. Su questa somma si determina la detrazione del 55 per cento che va riportata nel rigo RN19.

SEZIONE V - Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione

Indicare i dati per fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale. Dette detrazioni vengono riconosciute entro determinati limiti di reddito complessivo. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 10 del rigo RS37.



Le detrazioni di cui al rigo RP71 (codici 1, 2 e 3) e al rigo RP72 sono alternative e, pertanto, il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole indicando il codice ovvero compilando il rigo relativo. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente si trovi in situazioni diverse nel corso dell'anno può beneficiare di più detrazioni. Qualora debbano essere indicate diverse tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo RP71 e nella colonna 1 del rigo RP72 non può essere superiore a 365.

Rigo RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione di cui si intende fruire.

"1" Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione.

"2" Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rinnovati secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti "contratti convenzionali"). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione.

"3" Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e pertanto se questo è stato stipulato nel 2012 la detrazione potrà essere fruita anche per il 2013 e il 2014.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.

L'importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 2 ed alla percentuale indicata in colonna 3 del rigo RP71.

Rigo RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che siano lavoratori dipendenti e abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2011, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale

Colonna 2 (percentuale): indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

L'importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14, colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 ed alla percentuale indicata in colonna 2 del rigo RP72.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni

Rigo RP81 Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.

Rigo RP82 - Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009)

Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della quarta rata della detrazione.

In questo rigo va riportato lo stesso importo che è stato indicato nel modello Unico 2012 presentato per l'anno 2011 (rigo RP82). Se lo scorso anno è stato presentato un modello 730 in questo rigo va riportato un quinto dell'importo indicato nel rigo E82 del mod. 730/2012. In questo rigo va riportato lo stesso importo che è stato indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2011 (rigo E82, col. 4 + 5, del mod. 730/2012 o rigo RP82, col. 4 del mod. UNICO PF/2012). La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.

Rigo RP83 Altre detrazioni

Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.

Codice "1" Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Possono fruire di questo beneficio, previsto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001. Riportare l'importo della detrazione, indicato in colonna 2, nel rigo RN20;

Codice "2" Detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova"

La detrazione spetta per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Si precisa che per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda. Pertanto, nella colonna 2 deve essere indicato l'intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN20 deve essere indicato l'ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

9. QUADRO RN - Calcolo dell'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta per l'anno d'imposta 2012.

Per i contribuenti residenti in Italia l'imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR (per i non residenti consultare la "Guida alla compilazione per i non residenti" presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello).

Per determinare l'imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d'imposta previsti.

Al fine di calcolare l'eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d'acconto.

Perdite d'impresa

Se sono stati compilati i quadri 'RF' o 'RG' e/o 'RH' e/o 'RE' e/o 'RD' si ricorda che:

- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti vanno sottratte dall'importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 5;
- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire in questo quadro, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati richiesti, ricavandoli dai quadri compilati. Nel prospetto sono presenti anche le indicazioni per la determinazione del reddito minimo da partecipazione in società non operative (rigo RN1 col. 4) e dell'eventuale residuo di perdite compensabili con credito per fondi comuni (rigo RN1 col. 3).

Rigo RN1 Reddito complessivo

Colonna 1 (Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali): indicare l'importo risultante dalla seguente operazione:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determi-

nare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del d. lgs. 14/3/2011, D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011)

Colonna 2 (Credito d'imposta per fondi comuni): questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG, RH e RL. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi RF52 col. 2, RG35 col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3.

Colonna 3 (Perdite compensabili con credito per fondi comuni): questa colonna è riservata ai contribuenti che in presenza di un reddito minimo (colonna 4 compilata), derivante dai quadri RE, RG e RH, hanno determinato un ammontare di perdite non utilizzate in diminuzione del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo tale importo risulta dal punto 25 e deve essere riportato in questa colonna nei limiti dell'ammontare dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nella colonna 2 del presente rigo. Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 2 di questo rigo.

Colonna 4 (Reddito minimo da partecipazione in società non operative): questa colonna è riservata ai contribuenti ai quali sono stati attribuiti redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione in società "non operative". In questa ipotesi nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società. Il reddito complessivo non potrà mai essere inferiore al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti (vedi circolare n. 25/E del 2007). Pertanto in questa colonna indicare la somma dei redditi minimi risultanti dai righi RF42 col. 3, RG24 col. 3 e RH7 col.1. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l'importo indicato nel punto 22 dello schema stesso.

SCHEMA IRPEF

Colonna 5 (Reddito complessivo) indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno. Se risulta compilata la colonna 4 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddito minimo. Tale importo va diminuito di quanto indicato nel rigo RS37, colonna 12.

Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l'importo indicato nel punto 23 dello schema stesso.

Se nella colonna 1 di uno o più righi da RC1 a RC3 del quadro RC avete indicato il codice '3' (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), e avete compilato la colonna 1 del rigo RC6, consultate le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RN2 Deduzione per l'abitazione principale

Per l'abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Indicare nel presente rigo la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze contraddistinti dai codici 1 o 5 nella colonna 2 del quadro RB.

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:

1. se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante deve essere ridotta del 50 per cento;
2. se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 11 del quadro RB;
3. se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, deve essere considerata solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportare la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale;
4. in caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 6, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale;
5. se l'unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale ed una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 6, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale;
6. nelle ipotesi descritte nei punti 4 e 5, nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca, la deduzione non spetta con riferimento alla parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva (colonne 13 e 14 del rigo del quadro RB nel quale è indicato il fabbricato). La deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Rigo RN3 Oneri deducibili

Indicare l'importo risultante dalla seguente operazione: $RP32 + CS2, \text{ col. } 4 + CS2, \text{ col. } 5$

Rigo RN4 Reddito imponibile

Indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione: $RN1 \text{ col. } 5 + RN1 \text{ col. } 2 - RN1 \text{ col. } 3 - RN2 - RN3$

Se il risultato è negativo, scrivere "0" (zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN26 (imposta netta).

Rigo RN5 Imposta lorda

Indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4. Per determinare l'imposta utilizzate la seguente tabella:

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
fino a euro 15.000,00		23	23% sull'intero importo	
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente	55.000,00
oltre euro 75.000,00		43	25.420,00 + 43% parte eccedente	75.000,00

Presenza agevolazione ACE

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, se avete compilato il rigo RS37 del quadro RS, denominato "Deduzione per capitale investito proprio" e relativo all'agevolazione ACE, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RS37 colonna 10;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo indicato nel rigo RS37, colonna 10, e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- indicate l'importo così calcolato nel rigo RN5.

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il rigo RL22, colonna 1, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RL22 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL22 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN5.

Se fruito contemporaneamente di più agevolazioni tra quelle sopra indicate (ACE e attività sportive dilettantistiche) vedete in Appendice la voce "Presenza contemporanea di più agevolazioni: ACE e Attività sportive dilettantistiche".

Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 5) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro, ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni). In questo caso l'imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo. Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l'intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 deve essere pari a 365. Se invece, non avete goduto per l'intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l'imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione percepito all'intero anno operando come di seguito descritto:

Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei rigi da RC1 a RC3 per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice "1";

$$\text{Reddito Pensione Annuale} = \frac{365}{\text{giorni di pensione (RC6 col. 2)}} \times \text{Totale Reddito di pensione}$$

Non è dovuta imposta se l'importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00.

Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni), l'imposta non è dovuta e pertanto tale il rigo RN5 non deve essere compilato.

Righi da RN6 a RN9 Detrazioni per carichi di famiglia

Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 10 del rigo RS37.

Rigo RN6 Detrazione per coniuge a carico

Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all'aumentare del reddito, che si azzerava se il reddito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze.

Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:

Calcolare: Reddito Netto per detrazioni = rigo RN1 col. 1 - rigo RN2 + rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.

Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:

A) Reddito netto per detrazioni non superiore ad euro 15.000

Calcolare: Quoziente = $\frac{\text{Reddito Netto per detrazioni}}{15.000}$

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:

Detrazione spettante = $[800 - (110 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{mesi a carico}}{12}$

Riportare nel rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000

La detrazione spetta nella **misura fissa di euro 690** da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l'importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.

Individuare l'eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di "Reddito per detrazioni Netto":

REDDITO NETTO SUPERIORE AD EURO	REDDITO NETTO FINO A EURO	MAGGIORAZIONE SPETTANTE
15.000	29.000	zero
29.000	29.200	10
29.200	34.700	20
34.700	35.000	30
35.000	35.100	20
35.100	35.200	10
35.200	40.000	zero

La detrazione spettante è pari a:

Detrazione spettante = $690 \times \frac{\text{mesi a carico}}{12} + \text{Maggiorazione (come sopra determinata)}$

Riportare nel rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000

Calcolare: Quoziente = $\frac{80.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{40.000}$

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Detrazione spettante = $690 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{mesi a carico}}{12}$

Riportare nel rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Infine, se il Reddito Netto **D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 80.000**. La detrazione per coniuge a carico è pari a zero.

Rigo RN7 Detrazione per figli a carico

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:

- 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
- 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 "minore di tre anni" del prospetto dei familiari a carico compilata).

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

- 220 euro per ciascun figlio disabile (casella "D" barrata nel prospetto dei familiari a carico);
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

La detrazione teorica deve essere rapportata al **numero di mesi a carico** (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza** (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.

Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:

$$(900 \times 8/12 + 800 \times 4/12) \times 50/100 = (600 + 266,66) \times 50/100 = 433,33$$

Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:

Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre	Importo Detrazione Teorica (da riportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni	900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	800,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap	1.120,00 (900,00 + 220,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap	1.020,00 (800,00 + 220,00)

Contribuente con un numero di figli superiore a tre	Importo Detrazione Teorica (da riportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni	1.100,00 (900,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	1.000,00 (800,00 + 200,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap	1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap	1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l'importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del Reddito complessivo per detrazioni del contribuente e del numero di figli a carico.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

- 1) Reddito Netto per detrazioni = rigo RN1 col. 1 ~~– rigo RN2~~ + rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)
- 2) Incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000
- 3) Quoziente = $\frac{(95.000 + \text{Incremento}) - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{(95.000 + \text{Incremento})}$

A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.

B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:

$$\text{Detrazione spettante} = \text{Totale Detrazione teorica} \times \text{Quoziente}$$

Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.

Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.

Riportare nel rigo RN7 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Con riferimento all'esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di ~~25.000 euro~~ ~~30.000,00~~ ed una ~~deduzione per abitazione principale pari ad euro 1.000,00~~, e un reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca pari a 4.000 euro, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente:

$$\text{Reddito per detrazioni Netto} = \del{30.000,00} \del{- 1.000,00} \del{= 29.000,00} \underline{25.000 + 4.000 = 29.000}$$

$$\text{Incremento} = (1 - 1) \times 15.000 = 0$$

$$\text{Quoziente} = \frac{(95.000 - 29.000)}{95.000} = \frac{66.000}{95.000} = 0,6947$$

$$\text{Detrazione Spettante} = \del{433,00} \times 0,6947 = \del{301,00} \underline{301}$$

Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante

Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.

Rigo RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico

Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200.

Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo RN7, riportate in questo rigo l'ammontare dell'ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro Reddito per detrazioni complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell'ulteriore detrazione.

Qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nella colonna 1 del rigo RN29 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.

Rigo RN9 Detrazione per altri familiari a carico

Per ogni altro familiare a carico (casella "A" barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al **numero di mesi a carico** (casella "mesi a carico" compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza** (casella "percentuale" compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l'importo di quella effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni complessivo del contribuente ~~al netto della deduzione per abitazione principale~~.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

- 1) Reddito per detrazioni Netto = rigo RN1 col. 1 ~~— rigo RN2~~ + rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)
- 2) Quoziente = $\frac{80.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{80.000}$

A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.

B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:

Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente

Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico.

Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.

Riportare nel rigo RN9 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Righi da RN10 a RN12 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi

In questi righi indicare le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi. Per determinare la detrazione spettante si tiene conto della tipologia di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo (~~diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze~~) e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro o di pensione. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 10 del rigo RS37. La detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000.

Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo dell'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

Rigo RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente) o il codice 3 (lavori socialmente utili) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).

Si precisa che se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo. A tal fine consultare in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono.

~~Per determinare la detrazione spettante è necessario calcolare il reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze. A tal fine operare come segue:~~

~~Calcolare: Reddito Netto per detrazioni = Rigo RN1 col. 1 ~~— rigo RN2~~ + rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)~~

~~Questo reddito, che chiameremo "Reddito netto", dovrà essere considerato per individuare la propria fascia di reddito e per determinare l'importo della detrazione spettante. A tal fine attenersi alle istruzioni che seguono:~~

~~La detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito.~~

A) Reddito netto per detrazioni fino ad euro 8.000

Se il Reddito netto per detrazioni non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:

$$\text{Detrazione} = 1.840 \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad **euro 690**.

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad **euro 1.380**.

~~Qualora abbiate~~ Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire ~~come della~~ come della detrazione ~~minima di quella~~ più favorevole pari ad euro 1.380.

Riportare nel rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{7.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.338 + (502 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.338 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}]$$

3) ~~Per importi del~~ Se il Reddito netto per detrazioni è superiore ad euro 23.000 e non è superiore ad euro 28.000 la detrazione come sopra determinata deve essere aumentata di un determinato importo, come descritto nella tabella che segue:

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito Netto superiore ad euro	Reddito Netto fino a euro	Maggiorazione spettante
	23.000	zero
23.000	24.000	10
24.000	25.000	20
25.000	26.000	30
26.000	27.700	40
27.700	28.000	25
28.000		zero

L'importo della Maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l'intero ammontare.

Riportare nel rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

D) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 55.000

La detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.

Rigo RN11 Detrazione per redditi di pensione

Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei rigi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 (pensione) ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione). Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all'età del contribuente.

■ Contribuente che alla data del 31 dicembre 2012 non ha compiuto 75 anni di età

Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue.

$$\text{Reddito netto per detrazioni} = \text{rigo RN1 col. 1} - \text{rigo RN2} + \text{rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)}$$

A) Reddito netto per detrazioni fino ad euro 7.500

Se il Reddito netto per detrazioni non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$\text{Detrazione} = 1.725 \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN11 l'importo della detrazione così determinato. Se l'importo è inferiore a 690, riportare **euro 690**.

B) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{7.500}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.255 + (470 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN11 l'importo della detrazione così determinato.

C) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.255 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN11 l'importo della detrazione così determinato.

D) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 55.000: La detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

■ Contribuente che alla data del 31 dicembre 2012 ha compiuto 75 anni di età

Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue:

$$\text{Reddito netto per detrazioni} = \text{rigo RN1 col. 1} - \text{rigo RN2} + \text{rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)}$$

A) Reddito netto per detrazioni fino ad euro 7.750

Se il reddito netto per detrazioni non è superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$\text{Detrazione} = 1.783 \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN11 l'importo della detrazione così determinato. Se l'importo è inferiore a 713, riportare **euro 713**.

B) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{7.250}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.297 + (486 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN11 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.297 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN11 l'importo della detrazione come sopra determinata.

D) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 55.000. La detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

Rigo RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi

Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righe RL14, RL15 e RL16);
- redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righe da RH1 a RH4;
- altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
- redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righe da RH1 a RH4;
- redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.

Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge, per la determinazione della detrazione vedere le istruzioni fornite nel paragrafo successivo.

Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue.

$$\text{Reddito netto per detrazioni} = \text{rigo RN1 col. 1} - \text{rigo RN2} + \text{rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)}$$

A) Reddito netto per detrazioni fino ad euro 4.800

La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel rigo RN12.

B) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{50.200}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.104 \times \text{Quoziente}$$

Riportare nel rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 55.000. La detrazione per altri redditi è pari a zero.

▪ Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge

Se nei rigi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d'imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue.

$$\text{Reddito netto per detrazioni} = \text{rigo RN1 col. 1} - \text{rigo RN2} + \text{rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)}$$

A) Reddito netto per detrazioni fino ad euro 7.500

Se il reddito netto per detrazioni non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725. Riportare tale importo nella colonna 2 del rigo RN12 e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

B) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{7.500}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.255 + (470 \times \text{Quoziente})$$

Riportare nella col. 2 del rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

C) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto per detrazioni}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.255 \times \text{Quoziente}$$

Riportare nella col. 2 del rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

D) Reddito netto per detrazioni superiore ad euro 55.000: La detrazione è pari a zero.

Rigo RN13 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro

In questo rigo riportare la somma degli importi indicati nei rigi da RN6 a RN12.

Rigo RN14 Detrazione per canoni di locazione indicati nella sezione V del quadro RP

Colonna 1 (Totale detrazione) dovete compilare la colonna 1 di questo rigo solo se avete compilato la Sez. V del quadro RP.

Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell'anno. Se la detrazione spettante è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Dette detrazioni vengono riconosciute entro determinati limiti di reddito complessivo. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 10 del rigo RS37.

Per la determinazione del residuo della detrazione, si rimanda alle istruzioni relative alla col. 2 di questo rigo.



Se nella sezione V del quadro RP sono stati compilati più righi (ad esempio sono state indicate diverse tipologie di detrazioni ovvero con riferimento ad una medesima detrazione è variata nel corso dell'anno la relativa percentuale di spettanza), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$\text{Reddito per detrazioni} = \text{rigo RN1 col. 1} + \text{rigo RS37 col. 10 (considerare zero se negativo)}$$

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP71 codice 1)

Se è stato indicato il codice "1" nella colonna 1 del rigo RP71 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al Reddito per detrazioni reddito di riferimento (RN1, colonna 1).

La detrazione è pari:

- a euro 300 se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni non supera euro 15.493,71;
- a euro 150 se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel **rigo RN14 col. 1**.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP71 codice 2)

Se è stato indicato il codice "2" nella colonna 1 del rigo RP71 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni.

La detrazione è pari:

- a euro 495,80 se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni non supera euro 15.493,71;
- a euro 247,90, se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Per esempio, se il reddito di riferimento Reddito per detrazioni nel 2012 è di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione spettante è pari a:

$$\frac{247,90 \times 50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{euro } 61,13 \text{ arrotondata a euro } 61,00$$

La detrazione così determinata deve essere riportata nel **rigo RN14 col. 1**.

Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 (Rigo RP71 codice 3)

Se è stato indicato il codice "3" nel rigo RP71, calcolare la relativa detrazione di **euro 991,60** in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel **rigo RN14 col. 1**.

Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Rigo RP72)

Se è stato compilato il rigo RP72, calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni.

La detrazione è pari:

- a euro 991,60 se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni non supera euro 15.493,71;
- a euro 495,80, se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito di riferimento (RN1, colonna 1) Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel **rigo RN14 col. 1**.

Colonna 2 (Credito residuo) e colonna 3 (Detrazione fruita)

Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nella colonna 2), e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 3) procedere come di seguito descritto. Calcolare:

$$\text{Capienza} = \text{RN5} - \text{RN13}$$

Se "Capienza" è minore o uguale a zero la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 3 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

- se "Capienza" è maggiore o uguale a RN14 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 2 non deve essere compilata e nella colonna 3 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
- se invece, "Capienza" è minore di RN14 col. 1:

- nella colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN14 col. 1 – Capienza;
- nella colonna 3 l'ammontare della detrazione che trova capienza pari a: RN14 col. 1 – RN14 col. 2.

Rigo RN15 Detrazione per spese indicate nella Sezione I del Quadro RP

Indicare il 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP20, colonna 4, relativo agli oneri detraibili.

Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP

Indicare il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Rigo RN17 Detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP

Indicare il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP49, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Rigo RN18 Detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP

Indicare il 50 per cento dell'importo indicato nel rigo RP50, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Rigo RN19 Detrazione per spese indicate nella Sezione IV del Quadro RP

Indicare il 55 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65 relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Rigo RN20 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VI del Quadro RP

Se è stata barrata la casella del rigo **RP81** indicare in questo rigo **euro 516,46**.

Riportare il 20 per cento dell'importo indicato nel rigo **RP82**.

Riportare l'importo indicato nella colonna 2 del rigo **RP83**.

Si ricorda che per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (codice 2, colonna 1) l'importo da indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Rigo RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Riportare l'importo indicato nel rigo RC13.

Rigo RN22 Totale detrazioni d'imposta

Indicare il risultato della seguente operazione:

$$RN13 + RN14 \text{ col. 3} + RN15 + RN16 + RN17 + RN18 + RN19 + RN20 + RN21$$

Rigo RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

Indicare il 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1 relativo a spese sanitarie sostenute per particolari patologie.

Il presente rigo non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP22 barrata). Per determinare la quota di tale detrazione che, non trovando capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto le spese, si rinvia alle istruzioni fornite nel rigo RN43. Se è stato compilato anche il rigo RN8, devono essere seguite le istruzioni di cui al rigo RN29.

Rigo RN24 Crediti d'imposta che generano residui

Il rigo RN24 è riservato all'esposizione dei crediti d'imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero utilizzare in compensazione con il mod. F24 la parte di credito che non trova capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1 (Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).

In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. Se è compilato il quadro **LM (Contribuenti minimi)** l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo **LM12**. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN43.

Colonna 2 (Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'IRPEF il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9).

In tale caso, riportare nella presente colonna l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CR9 diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN43.

Colonna 3 (Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'IRPEF il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione indicato nella colonna 5 del rigo CR12 e il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 4 del rigo CR12), diminuiti dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR12, riportare in questa colonna la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati, aumentata dell'importo indicato nella colonna 4 del primo modulo e diminuita dell'importo indicato nella colonna 6 del primo modulo. Qualora sia stato compilato il quadro **LM (Contribuenti minimi)** l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 6 del rigo **LM12**. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN43.

Colonna 4 (Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'IRPEF il credito d'imposta relativo alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali indicato nella col. 2 del rigo CR13 e il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR13), diminuiti dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni

fornite al rigo RN43.

Rigo RN25 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta

Indicare la somma degli importi dei rigi RN23 e RN24 (col. 1, 2, 3 e 4).

Rigo RN26 Imposta netta

Per compilare il presente rigo effettuare il seguente calcolo: RN5 – RN22 – RN25

Se il risultato è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.

Rigo RN27 Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo

Riportare l'importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11, oppure, nel caso in cui siano stati compilati più rigi CR11, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. Qualora sia stato compilato il quadro LM (Contribuenti minimi) l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo LM12. L'ammontare da riportare nel rigo RN27 deve essere ricondotto nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN26.

Rigo RN28 Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo

Determinare l'ammontare del "Credito spettante" pari all'importo indicato nella colonna 4 del rigo CR10, aumentato del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 5 del rigo CR10). Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10 il "Credito spettante" è costituito dalla somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, aumentata di quanto indicato nella colonna 5. Tale situazione si verifica, ad esempio, nel caso di credito riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile.

Se è compilato il quadro LM (Contribuenti minimi) il "Credito spettante" va diminuito dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo LM12.

-Se non è compilato il rigo RN27, riportare nel rigo RN28 l'ammontare del "Credito spettante" come sopra determinato nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN26.

-Se invece è compilato il rigo RN27, determinare: Capienza = (RN26 – RN27)

Riportare nel rigo RN28 l'ammontare del "Credito spettante" come sopra determinato nel limite dell'importo di "Capienza".

Per determinare l'importo residuo del credito, che può essere utilizzato nella prossima dichiarazione, consultare le istruzioni al rigo RN43.

Rigo RN29 Crediti residui per detrazioni incipienti

La colonna 1 può essere compilata solo nelle seguenti ipotesi:

- se risulta compilato il rigo RN8** va indicato in questa colonna l'ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione;
- se risultano compilati sia il rigo RN8 sia il rigo RN23** in questa colonna va indicato l'ammontare di cui alla lettera a) e nella colonna 1 del rigo RN43 l'ammontare dell'ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardanti determinate patologie che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Per determinare gli importi da indicare in questa colonna ed eventualmente nella colonna 1 del rigo RN43 seguire le istruzioni sotto riportate:

$$\text{Capienza} = (\text{RN22} + \text{RN23}) - \text{RN5}$$

Se "Capienza" è minore o uguale a zero, l'ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 1 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo del rigo RN8 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

- se "Capienza" è maggiore di RN8, l'intero ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo del rigo RN8.
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la differenza tra l'importo della "Capienza" e l'importo del rigo RN8, va indicato nella colonna 1 del rigo RN43, nei limiti dell'importo del rigo RN23;
- se "Capienza" è uguale a RN8, l'intero ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo del rigo RN8.
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 1 del rigo RN43 non deve essere compilata;
- se "Capienza" è minore di RN8, l'ulteriore detrazione per figli a carico ha trovato solo in parte capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo di "Capienza" come sopra determinato;
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 1 del rigo RN43 non deve essere compilata.

Se è stato compilato solo il rigo RN23, per la determinazione del residuo della detrazione seguire le istruzioni fornite nel rigo RN43.

Nella colonna 2 va indicato l'importo derivante dal risultato della seguente operazione: RN14 col. 2 + RN29 col. 1

Rigo RN30 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all'estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d'impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all'estero sono stati prodotti anche redditi d'impresa. Nella colonna 1 indicare il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);

Nella colonna 2 indicare il credito d'imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi da CR5 a CR6 di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo RF52, colonna 3 e/o nel rigo RG35, colonna 3, e/o nel rigo RH21 e/o nel rigo RL4, col. 4. Se è compilato il quadro LM (Contribuenti minimi) l'importo da indicare in questo

rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo LM12.

Rigo RN31 Crediti d'imposta

Nella **colonna 1** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti rigi: **RH20 colonna 1; RG35 colonna 2; RF52 colonna 2; RL4 colonna 3**. Se è compilato il quadro LM (Contribuenti minimi) l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo LM12.

Nella **colonna 2** indicare i seguenti altri crediti di imposta:

- il credito che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
- il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;
- il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
- il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF52;
- il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG35;
- il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i rigi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR).

Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 7 del rigo LM12.

Rigo RN32 Ritenute totali

Nella **colonna 4** indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.

In presenza di soli redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), riportare in questa colonna l'importo del rigo RC10, colonna 1.

In presenza di altre tipologie di reddito, indicare la somma delle ritenute relative ai redditi dichiarati, ricavabile dallo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni iniziali di questo quadro.

Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili avendo raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia (colonna 1 del rigo RC5 compilata), consultate in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

In questa colonna devono essere comprese anche le ritenute già indicate nelle colonne 1, 2 e 3.

Nella **colonna 1** indicare l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 4.



Consultare in Appendice "Eventi eccezionali".

Nella **colonna 2** indicare le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione di questo ente) e quelle subite dai titolari di redditi agrari per trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL.

Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

La **colonna 3** va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF. In questo caso nella presente colonna indicare l'ammontare delle ritenute non utilizzate.

Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all'art. 5 del TUIR in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito (rigo RN41 compilato). L'importo indicato in questa colonna non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei rigi da RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF52 e nella colonna 5 del rigo RG35.

Rigo RN33 Differenza

Indicare l'importo che risulta dalla seguente operazione:

$$RN26 - RN27 - RN28 - RN29 \text{ col. 2} - RN30 \text{ col. 2} - RN31 \text{ col. 1} - RN31 \text{ col. 2} + RN32 \text{ col. 3} - RN32 \text{ col. 4}$$

Se il risultato è negativo, indicare l'importo preceduto dal segno meno.

Rigo RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello indicato nel rigo RN33, solo se si usufruisce di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del Fascicolo 3.

Si ricorda che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati entro determinati limiti, per i quali si rimanda alle indicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.

Rigo RN35 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Imu, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 1** anche l'eventuale importo del credito Irpef indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN36 riportare l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.

Nella **colonna 2** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2012, relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se nel 2012 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 36 34 del CUD 2013 o al punto 31 del CUD 2012. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 1.



Indicare, inoltre, nella presente colonna, l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell'anno successivo. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2012 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare in questa colonna l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società). Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust trasparenti o misti indicate nella colonna 7 del rigo RF52, nonché quelle indicate nella colonna 7 del rigo RG35 e nella colonna 6 del rigo RL4. Riportare nella colonna 2 del rigo RN35 anche l'importo di colonna 4 del rigo RX17 del Modello UNICO 2012, relativo all'eccedenza di contributo di solidarietà per il quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Rigo RN36 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN35, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24. Nel presente rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

Rigo RN37 Acconti

Nella **colonna 1** indicare l'importo degli acconti dovuti ma non versati se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 22 del TUIR (ad esempio quella relativa ai beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC oggetto di realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione).

Nella **colonna 3**, riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, indicare la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei rigi RS23 e RS24 dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti rigi sia stato indicato il codice 1.

Nella **colonna 4** (di cui minimi fuoriusciti dal regime ex contribuenti minimi) i contribuenti che con riferimento al periodo d'imposta 2012 sono fuoriusciti dal regime dei contribuenti minimi devono riportare l'ammontare degli acconti versati relativi all'imposta sostitutiva hanno versato gli acconti utilizzando i codici tributo degli ex contribuenti minimi (codici tributo "1798" e "1799", anno di riferimento "2012"). Se il versamento degli acconti è stato effettuato utilizzando i predetti codici tributo, tali acconti devono essere indicati nel presente rigo anche se il contribuente nel periodo d'imposta 2012 è transitato nel nuovo regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98.

Nella **colonna 6** indicare la **somma degli acconti versati** (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24 (codici tributo "4033" e "4034", anno di riferimento "2012").

Vanno compresi anche gli importi già indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell'acconto IRPEF nella misura del 99 per cento (in luogo dell'82 per cento previsto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011) devono indicare in questa colonna l'intero importo versato.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l'importo indicato nel rigo RH24 (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).

Inoltre nella presente colonna devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti indicati nella colonna 8 del rigo RF52, nonché quelli indicati nella colonna 8 del rigo RG35 e nella colonna 8 del rigo RL4.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nella presente colonna, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2013 o del CUD 2012. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2012.

Rigo RN38 Restituzione bonus

Colonna 1 (Bonus incapienti). I contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge del 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.

La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d'imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio,

perché è fallito il sostituto d'imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).

Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie). I contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza previsto dall'art. 1 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi Parte I, capitolo 3) effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF (Bonus incapienti) o per la presentazione della dichiarazione successiva all'erogazione (Bonus famiglia).

Rigo RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

Indicare in questo rigo gli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d'imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell'ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. Nella **colonna 1** va riportato l'importo indicato nel punto 104 del CUD 2013 relativo all'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta pari alla quota dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Nella **colonna 2** va riportato l'importo indicato nel punto 110 del CUD 2013 relativo all'ammontare della detrazione per canoni di locazione riconosciuta dal sostituto d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Rigo RN40 IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal modello 730/2013

Questo rigo va compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un mod. 730/2013 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 91 del modello 730-3/2013 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 111 del modello 730-3/2013.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2013 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI dell'Imu e se nel mod. 730-3/2013 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestatato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 91 (ovvero col. 3 del rigo 111 per il coniuge). In tal caso riportare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI dell'Imu.

Nella **colonna 3** riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 91 del modello 730-3/2013 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 111 del modello 730-3/2013.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Righi RN41 e RN42 Imposta a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$RN33 - RN34 - RN35 \text{ col. } 2 + RN36 + RN37 \text{ col. } 3 + RN37 \text{ col. } 5 - RN37 \text{ col. } 6 + RN38 \text{ col. } 1 + RN38 \text{ col. } 2 + RN39 \text{ col. } 1 + RN39 \text{ col. } 2 - RN40 \text{ col. } 1 + RN40 \text{ col. } 2 + RN40 \text{ col. } 3$

Imposta a debito

Se il risultato di tale operazione è positivo (Debito) riportare l'importo così ottenuto nel rigo RN41.

Imposta a credito

Se il risultato di tale operazione è negativo (Credito) indicare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN42. Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.

Rigo RN43 Residuo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN23, RN24 e RN28

1. Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui al rigo RN24

Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN23 e RN24 (col. 1, 2, 3 e 4) calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN22.

Se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN25, il presente rigo non deve essere compilato.

Se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN25, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi RN23 e RN24 indicare nella relativa colonna del rigo RN43 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Qualora risultino compilati sia il rigo RN8 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN23 (detrazione spese sanitarie per determinate patologie) per la determinazione dell'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RN43 si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al rigo RN29.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN43 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN43 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle colonne da 2 a 6 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

Esempio

Imposta lorda	=	4.000
Totale detrazioni (rigo RN22)	=	1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN22 (4.000 - 1.000)	=	3.000

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN24 col. 1)	=	3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN24 col. 2)	=	500
Totale altre detrazioni (rigo RN25)	=	3.600

La differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN22 (euro 3.000) è inferiore all'importo del rigo RN25 (euro 3.600), pertanto, il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN43 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN43.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 2 e 3 del rigo RN43:

Ipotesi 1: Rigo 43 col. 2 = 600	Rigo 43 col. 3 = 0
Ipotesi 2: Rigo 43 col. 2 = 100	Rigo 43 col. 3 = 500
Ipotesi 3: Rigo 43 col. 2 = 300	Rigo 43 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN43 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN24 col. 2.

2. Residuo del credito di cui al rigo RN28

Calcolare *residuo*: rigo CR10 col. 4 + CR10 col. 5 – RN26 – RN27

Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 6 del rigo RN43. Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 6 non deve essere compilata.

Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, per la determinazione del *residuo* deve essere considerata la somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati aumentata dell'importo di colonna 5.

L'importo residuo del credito sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione dei redditi.

Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 6 del rigo RN43.

Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 6 non deve essere compilata.

Rigo RN50 Nel presente rigo vanno indicati i redditi relativi all'abitazione principale e ai fabbricati non locati nonché il reddito dominicale dei terreni non affittati. Tali redditi risultano non imponibili in quanto l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, tuttavia gli importi indicati in questo rigo potranno essere utilizzati dai contribuenti per richiedere prestazioni assistenziali o previdenziali collegate con il possesso di requisiti reddituali (ad esempio ISEE e RED).

Colonna 1 riportare il reddito dell'abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10;

Colonna 2 riportare la somma dei seguenti importi:

RA11, col.12 + RB10, col. 17

10. QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Le addizionali regionale e comunale all'IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all'anno 2012, risulti dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d'imposta spettanti e i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero sempreché quest'ultimi abbiano subito all'estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- ~~salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;~~
- avete un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei rigi RN22 e RN23, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN30, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN31 col. 1, non supera euro 10,33.
- ~~sta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN30, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN31 col. 1, non supera euro 10,33.~~

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

L'addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al **31 dicembre 2012**. Inoltre è dovuta l'addizionale comunale all'IRPEF a saldo per il **2012**, con riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio 2012**, e in acconto per il **2013**, con riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio 2013**, sempreché il comune abbia deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale. Per ulteriori chiarimenti consultate PARTE II, capitolo 3, alla voce "Domicilio fiscale".

Determinazione e aliquote

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili. In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dell'1,23 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore.

Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti. L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale, pre-disposta dal Dipartimento delle Finanze. Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Versamenti

Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF. Si ricorda che è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno di imposta 2013 nella misura del 30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2012 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2013 ~~si rinvia per ulteriori informazioni a quanto precisato nella~~ (vedi Parte I Capitolo 6, alla voce "Acconti").

SEZIONE I - Addizionale regionale all'IRPEF

Rigo RV1 Reddito imponibile

Indicare il risultato della seguente operazione: RN1 col. 5 —RN2 – RN3

Rigo RV2 Addizionale regionale all'IRPEF dovuta

Nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo indicato nel **rigo RV1** (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella **tabella** posta alla fine del presente fascicolo dopo l'Appendice.

Le regioni/province di seguito indicate hanno previsto regole particolari per la determinazione dell'addizionale regionale.

La **Provincia Autonoma di Bolzano** ha stabilito che, ~~a decorrere dal periodo d'imposta 2014,~~ sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale i contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale non superiore a 15.000,00 euro. Per tutti gli altri contribuenti si applica l'aliquota dell'1,23% sull'intero importo. Inoltre, per i contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale (rigo RV1) non superiore a 70.000,00 euro, per ogni figlio fiscalmente a carico spetta una detrazione pari a 252 euro in proporzione alla percentuale di carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

La **Regione Liguria** ha stabilito che per i redditi fino a euro 20.000,00 l'aliquota prevista è dell'1,23%; per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota dell'1,73% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 36.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 623,00.

~~Per i contribuenti aventi almeno quattro figli fiscalmente a carico l'aliquota prevista è dell'1,23%.~~

Per i redditi compresi tra euro 20.000,01 ed euro 20.101,76 l'imposta determinata applicando l'aliquota 1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente "0,9827" e la differenza tra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale.

Il calcolo da eseguire è il seguente:

$$\frac{RV1 \times 1,73}{100} - 0,9827 \times (20.101,76 - RV1)$$

Rigo RV3 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta o versata

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari).

Nella **colonna 2** indicare l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. L'importo corrisponde a quello indicato al punto 15 del CUD 2013 o del CUD 2012.



Consultare in Appendice, "Eventi eccezionali".

Nella **colonna 3** indicare l'importo del rigo RC10, colonna 2, relativo all'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2012 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato.

Detto importo deve essere sommato a quello indicato nel rigo RC12 ~~qualora abbiate se avete~~ percepito compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3) ed il vostro reddito complessivo ~~supera~~ ~~superi~~ euro 9.296,22, ~~al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.~~ Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL24, colonna 2.

L'importo di questa colonna comprende anche le trattenute già indicate in colonna 1.

Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nella **colonna 1** indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2012" posta alla fine del presente Fascicolo dopo l'Appendice.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 ~~dell'Ici dell'Imu~~ ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 2** anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel **rigo RV5** riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2012 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al punto ~~37~~ ~~32~~ del CUD 2013 o al punto 32 del CUD 2012. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
Indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Rigo RV6 Addizionale regionale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013

Questo rigo deve essere compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2013 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 92 del modello 730-3/2013 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 112 del modello 730-3/2013.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2013 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'IMU e se nel mod. 730-3/2013 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 92 (ovvero col. 3 del rigo 112 per il coniuge). In tal caso riportare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'IMU.

Nella **colonna 3** riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 92 del modello 730-3/2013 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 112 del modello 730-3/2013.

Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all'IRPEF a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$RV2 \text{ col. 2} - RV3 \text{ col. 3} - RV4 \text{ col. 3} + RV5 - RV6 \text{ col. 1} + RV6 \text{ col. 2} + RV6 \text{ col. 3}$$

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

Riportare l'eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.

SEZIONE II-A - Addizionale comunale all'IRPEF

Rigo RV9 Aliquota dell'addizionale comunale deliberata dal Comune

Indicare l'aliquota deliberata per l'anno 2012 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2012. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale, predisposta dal Dipartimento delle Finanze.

Rigo RV10 Addizionale comunale all'IRPEF dovuta

Nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta determinato applicando all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9, tenendo conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune.

Se l'importo del rigo RV1 è minore o uguale all'importo indicato come soglia di esenzione nella tabella ricavabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, l'addizionale comunale per il 2012 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo del rigo RV1 è maggiore dell'importo indicato come soglia di esenzione, l'addizionale comunale è dovuta e l'aliquota indicata nel rigo RV9 va applicata sull'intero importo del rigo RV1.

Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni.

Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti dovete compilare la casella di **colonna 1** indicando:

- il codice "1", se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente. In questa ipotesi non va compilata la colonna 2 del presente rigo;
- il codice "2", nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito. In questa ipotesi non va compilata la colonna 2 del presente rigo;

In entrambi i casi non va compilata la colonna 2 del presente rigo.

~~codice "3" nel caso di applicazione di un'aliquota agevolata. In questa ipotesi indicare l'aliquota agevolata nel rigo RV9;~~

~~codice "4" nel caso di agevolazioni diverse da quelle individuate con i codici "1", "2" e "3" (es. previsione di diverse aliquote per scaglioni di reddito).~~

Rigo RV11 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Per determinare l'importo da indicare effettuare la seguente operazione:

$$RC10 \text{ col. 3} + RC10 \text{ col. 4}$$

Nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2012 in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012. Tale importo è quello riportato nel punto 24 del CUD 2013.

Nella **colonna 3**, indicare l'importo dell'addizionale comunale versata a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2012 con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello Unico 2012.

Nella **colonna 4** indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne di questo rigo (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL ai titolari di redditi agrari).

Nella **colonna 5** indicare l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo. Con riferimento all'addizionale comunale da

trattenere a cura del sostituto d'imposta ed indicata nella colonna 1 di questo rigo, l'ammontare sospeso è quello indicato nei punti 17 e 18 del CUD 2013 o del CUD 2012 (consultare in Appendice la voce "Eventi eccezionali").

Nella **colonna 6** indicare riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.

Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nella **colonna 1** indicare il codice catastale del Comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011, rilevabile dalla tabella del Dipartimento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Imu dell'Ici, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 2** di questo rigo anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel **rigo RV13** riportare l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX3 del Modello UNICO 2012 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 38 33 del CUD 2013 o al punto 33 del CUD 2012. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Rigo RV14 Addizionale comunale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013

Questo rigo deve essere compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2013 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 93 del modello 730-3/2013 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 113 del modello 730-3/2013.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2013 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'IMU e se nel mod. 730-3/2013 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 93 (ovvero col. 3 del rigo 113 per il coniuge). In tal caso riportare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'IMU.

Nella **colonna 3** riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 93 del modello 730-3/2013 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 113 del modello 730-3/2013.

Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all'IRPEF a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$RV10 \text{ col. 2} - RV11 \text{ col. 6} - RV12 \text{ col. 3} + RV13 - RV14 \text{ col. 1} + RV14 \text{ col. 2} + RV14 \text{ col. 3}$$

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

Riportare l'eventuale credito nel rigo RX3 colonna 1.

SEZIONE II-B - Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013

Rigo RV17: per determinare l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per il 2013 effettuare le seguenti operazioni:

- applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2012 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2013;
- calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2013);
- detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2013 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).

L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2013, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 20 dicembre 2012 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2012 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2013 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2013 di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l'importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.

L'acconto dell'addizionale comunale può essere versato ratealmente alle condizioni indicate nella Parte I, capitolo 6 alla voce "Rateazione". Prima della determinazione dell'acconto dovuto per addizionale comunale 2013, dovete tenere conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e rilevabile dalla tabella del Dipartimento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Se l'importo di colonna 2 di questo rigo è minore o uguale all'importo indicato come soglia di esenzione nella citata tabella, l'acconto per addizionale comunale 2013 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo di colonna 2 è maggiore della soglia di esenzione, è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale 2013 e l'aliquota indicata nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull'intero importo di colonna 2.

Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il pos-

sesso di tali requisiti dovete compilare la casella di **colonna 1 (Agevolazioni)** indicando:

- codice "1", se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente. ~~In questa ipotesi non va compilata la colonna 4 del presente rigo;~~
- codice "2", nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito. ~~In questa ipotesi non va compilata la colonna 4 del presente rigo;~~

~~In entrambi i casi non va compilata la colonna 4 del presente rigo.~~

~~codice "3" nel caso di applicazione di un'aliquota agevolata. In questa ipotesi indicare l'aliquota agevolata nella colonna 3 di questo rigo;~~

~~codice "4" nel caso di agevolazioni diverse da quelle individuate con i codici "1", "2" e "3" (es. previsione di diverse aliquote per scaglioni di reddito).~~

Colonna 2 (Imponibile): indicare l'imponibile relativo all'anno di imposta 2012, corrispondente a quello del rigo RV1. Qualora abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2013, indicare in questa colonna l'imponibile relativo all'anno di imposta 2012 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni (consultare in Appendice la voce "Acconti IRPEF e Addizionale comunale – casi particolari").

Colonna 3 (Aliquota): indicare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l'anno 2013, qualora se la pubblicazione della delibera sia è avvenuta entro il 20 dicembre 2012 ovvero oppure quella vigente per l'anno di imposta 2012 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. L'aliquota è quella relativa al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2013; tale aliquota è indicata nella tabella pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze, alla quale si può accedere tramite il cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 4 (Acconto dovuto): riportare il risultato della seguente operazione:

$$\frac{RV17 \text{ col. } 2 \times RV17 \text{ col. } 3 \times 0,3}{100}$$

Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare la presente colonna. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite.

Colonna 5 (Addizionale comunale 2013 trattenuta dal datore di lavoro) riportare l'importo indicato nel rigo RC10 col. 5.

Colonna 6 (Importo trattenuto o versato) da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare:

- l'importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, nel caso di integrazione di un precedente modello Unico PF 2013;
- l'importo indicato nella col. 6 del rigo 97 (ovvero col. 6 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2013 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello 730/2013.

Colonna 7 (Acconto da versare) riportare il risultato della seguente operazione: $RV17 \text{ col. } 4 - RV17 \text{ col. } 5 - RV17 \text{ col. } 6$.

Se il risultato è negativo la colonna 7 non deve essere compilata.

11. QUADRO CR - Crediti d'imposta

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta.

SEZIONE I - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Istruzioni comuni alle sezioni I-A e I-B: crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero.

La compilazione di queste sezioni è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta.

La sezione I-A è riservata all'esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all'estero, diversi da quelli d'impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all'estero previsto dall'art. 165, comma 1 del TUIR.



Qualora siano stati prodotti all'estero redditi d'impresa oppure redditi d'impresa unitamente a redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE presente nel terzo fascicolo.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2012 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l'aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utili prodotti all'estero" presente nell'APPENDICE del FASCICOLO 2.

Può accadere che nel 2012 sia stata pagata in via definitiva un'imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno 2012 devono essere dichiarati per l'intero ammontare, nella presente dichiarazione l'imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.

Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2012 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d'imposta.

Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettiva.

vamente pagata (imposta figurativa).

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

- La sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante.
- La sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all'anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

SEZIONE I-A - Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.

In particolare nei rigi da CR1 a CR4 dovete indicare:

- nella **colonna 1 (Codice Stato estero)**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell'Appendice;
- nella **colonna 2 (Anno)** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2012 indicare "2012";
- nella **colonna 3 (Reddito estero)** il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2012, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2013 o nel CUD 2012, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4 (Imposta estera)** le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2011 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2012 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2013, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2013.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2011 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2013 o nel CUD 2012, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;

- nella **colonna 5 (Reddito complessivo)** il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito). Se l'anno indicato è il 2012 riportare l'importo indicato in colonna 5 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 2 del rigo RN1 (credito d'imposta per fondi comuni) e diminuito dell'importo eventualmente indicato nella colonna 3 (residuo perdite compensabili);
- nella **colonna 6 (Imposta lorda)** l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2012 o il 2011 o il 2010, tale dato è desumibile dal rigo RN5 rispettivamente di questo modello o del Mod. UNICO 2012 o del Mod. UNICO 2011. Se negli anni precedenti è stato presentato il Mod. 730 tale dato è desumibile dal rigo 16 del Mod. 730-3/2012 o del Mod. 730-3/2011;
- nella **colonna 7 (Imposta netta)** l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2012, tale dato è desumibile dal rigo RN26 di questo modello. Se negli anni precedenti è stato presentato il Modello Unico tale dato è desumibile dal rigo RN26 del Modello UNICO 2012 o Modello UNICO 2011; se l'anno è il 2011 tale dato è desumibile dal rigo RN26 del Modello UNICO 2012; se l'anno è il 2010, tale dato è desumibile dal rigo RN26 del Modello UNICO 2011. Se negli anni precedenti è stato presentato il Mod. 730 tale dato è desumibile dal rigo 51 del Mod. 730-3/2012 o del Mod. 730-3/2011;
- nella **colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni)** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo G4 del mod. 730/2012 o del mod. 730/2011 ovvero il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone

Fisiche).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in colonna 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2012 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2012. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2012 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2012 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2012 relativo allo stesso anno di produzione del reddito;

- nella **colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero di colonna 1)** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato Estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2011	di cui resasi definitiva nel corso del 2012	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2011
A	2011	1.000	350	200	150	200
B	2011	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.

Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO 2012 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei rigi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO 2012 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Se invece per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO 2012 sono stati compilati più rigi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero".

Se nella dichiarazione mod. 730/2012 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2012, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero;

- nella **colonna 10 (Quota d'imposta lorda)** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11 (Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda)** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione: colonna 10 – colonna 9

SEZIONE I-B - Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Con riferimento all'importo indicato nella colonna 11 dei rigi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei rigi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sez. I-A sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei rigi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 rigi di cui i primi 2 relativi all'anno 2010 ed il terzo rigo relativo all'anno 2011, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti rigi, uno per l'anno 2010 ed uno per l'anno 2011).

In particolare nei rigi CR5 e CR6 dovete indicare:

- nella **colonna 1 (Anno)** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più rigi relative allo stesso anno);
- nella **colonna 2 (Totale colonne 11 sez. I-A riferite allo stesso anno)** il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei rigi da CR1 a CR4 riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3 (Imposta netta residua)**, l'importo dell'imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei rigi della sez. I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4 (Credito da utilizzare nella presente dichiarazione)** l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN30.

Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righe con i seguenti valori (i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 e all'imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio):

Stato (col. 1)	Anno (col. 2)	Reddito estero (col. 3)	Imposta estera (col. 4)	Reddito complessivo (col. 5)	Imposta lorda (col. 6)	Imposta netta (col. 7)	Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)	di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9)	Quota di imposta lorda (col. 10)	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda (col. 11)
a	2010		10			50	10		10	10
b	2010		20			50	10		15	15
c	2011		20			60	15		20	20
d	2012		30			20			25	25

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col. 1)	Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col. 2)	Capienza nell'imposta netta (col. 3) (col. 7 - col. 8 sez. I-A)	Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2010	25	40	25
2011	20	45	20
2012	25	20	20

Nella colonna 2 del rigo RN30 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 + 20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

SEZIONE II - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti

Rigo CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN43, colonna 2, del Mod. UNICO 2012, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2012.

Colonna 2 (Credito anno 2012): credito d'imposta maturato nel 2012, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24): credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Rigo CR8 Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

Indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti. Consultare in Appendice la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE III - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF.

Nel rigo CR9 indicare:

- nella **colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)** il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN43, colonna 3, del Mod. UNICO 2012, ovvero nel rigo 132 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2012;
- nella **colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24)** il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

SEZIONE IV - Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita

domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, comma 1 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77; ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 2009, n. 3790, 15 agosto 2009, n. 3803 e successive modificazioni).

Se il credito riconosciuto si riferisce all'abitazione principale compilare il rigo CR10.

Se invece, il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il rigo CR11.

Rigo CR10 Abitazione principale

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni. Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Colonna 1 (Codice fiscale) indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2012.

Colonna 3 (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Rata annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2012. Tale importo, da riportare nel rigo RN28, si ottiene dividendo per venti l'importo indicato in colonna 3.

Colonna 5 (Residuo precedente dichiarazione) riportare il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN43, col. 6 del modello Unico 2012, o indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2012; se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato. Il credito d'imposta va utilizzato in diminuzione dell'IRPEF e va ripartito in 20 quote annuali costanti.

Rigo CR11 Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

Colonna 1 (Impresa/professione) barrare la casella se l'immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 indicare il **codice fiscale** di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 2 del rigo CR10.

Colonna 3 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2012.

Colonna 4 (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Colonna 6 (Rata annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2012. Tale importo, da riportare nel rigo RN27 entro i limiti dell'imposta netta, si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

SEZIONE V - Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

L'aderente deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle entrate.

La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d'imposta spettante.

Si precisa che **può costituire reintegro solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.**

Rigo CR12

Colonna 1 (Anno anticipazione) indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale) indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte

Colonna 3 (Somma reintegrata) Indicare l'importo che è stato versato nel 2012 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2012, o quello indicato nel rigo RN43, col. 4, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2012.

Colonna 5 (Credito anno 2012) indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata

Colonna 6 (di cui compensato in F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione delle controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di euro cinquecento. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dall'anno 2012.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Se la comunicazione è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.



I contribuenti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito d'imposta solo in compensazione mediante il modello F24 e pertanto non devono compilare la presente sezione. Il credito d'imposta dovrà essere esposto nell'apposita sezione del quadro RU della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Rigo CR13

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è riportato nel rigo 135 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2012, o quello indicato nel rigo RN43, col.5, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2012.

Colonna 2 (Credito anno 2011) riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2012

Colonna 2 (di cui compensato in F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione

SEZIONE VII - Altri crediti d'imposta

Questa sezione è riservata all'esposizione dei dati relativi al credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta e al credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.

Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.

Rigo CR14

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta

Colonna 1 (Codice) indicare il codice 1, se al contribuente spetta il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall'applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi. Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del D.Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra. In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE. Se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione) indicare il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 5 del relativo rigo CR14 del quadro CR del Mod. UNICO 2012;

Colonna 3 (Credito) indicare il credito maturato nel 2012, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita;

Colonna 4 (Credito compensato nel Mod. F24) indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Colonna 5 (Credito residuo) indicare l'importo del credito residuo così determinato: CR14 col. 2 + CR14 col. 3 – CR14 col. 4

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003

Colonna 1 indicare il **codice 2**, al contribuente spetta il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003;

Colonna 2 indicare il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 5 del relativo rigo CR14 del quadro CR del Mod. UNICO 2012;

Colonna 3 indicare il credito maturato nel 2012;

Colonna 4 indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

Colonna 5 indicare l'importo del credito residuo così determinato: CR14 col. 2 + CR14 col. 3 – CR14 col. 4

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.

12. QUADRO RX - Compensazione e rimborsi

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'iva.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa alla determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.



I crediti relativi all'IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi ad IVA, ad imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 10 euro non sono rimborsabili.

Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione e pertanto risulta compilata la colonna 3 di uno o più dei rigi da RX1 a RX19, e/o la colonna 4 di uno o più dei rigi da RX20 a RX26, il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.



Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

SEZIONE I - Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione (Righi da RX1 a RX19)

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.

Con riferimento all'IRPEF, all'addizionale regionale e comunale (righi da RX1 a RX3) si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione non può essere inferiore ad euro 13,00 (art. 1 comma 137 Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni). Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di ciascuno dei rigi da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 13,00 le colonne 3 e 4 dei medesimi rigi non devono essere compilate. Si ricorda altresì, che l'importo da indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non può essere inferiore ad euro 13.

Con riferimento alle altre imposte (righi da RX4 a RX19) si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso (colonna 3) non può essere inferiore ad euro 11,00.

Nella **colonna 1, "Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione"**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

- **nel rigo RX1 (IRPEF)**, l'importo a credito di cui al rigo RN42 al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
- **nel rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF)**, l'importo a credito di cui al rigo RV8;
- **nel rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF)**, l'importo a credito di cui al rigo RV16;
- **nel rigo RX4 (IVA)**, l'importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli importi di cui ai rigi VL39 e VL40. Se sono state compilate più Sezioni 3 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010;

- **nel rigo RX5 (Imposta sostitutiva - quadro RT)** l'importo di cui al rigo RT45 colonna 3;
- **nel rigo RX7 (Imposta - quadro RM - Sez. VII)**, l'importo a credito di cui al rigo RM17, colonna 6.
- **nel rigo RX13 (Importo a credito - quadro LM)**, l'importo a credito di cui al rigo LM19. Il presente rigo può essere utilizzato dai con-

tribuenti che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità dell'imprenditoria giovanile previsto per i "contribuenti minimi", introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117. Per informazioni più dettagliate sui "contribuenti minimi" si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro LM;

- nel rigo RX14 (Tassa etica - rigo RQ49) l'importo a credito di cui al rigo RQ49 colonna 8.
- nel rigo RX15 (Cedolare secca - rigo RB11) l'importo a credito indicato nel rigo RB11, colonna 12.
- nel rigo RX16 (Contributo di solidarietà - rigo CS2) l'importo a credito indicato nel rigo CS2, colonna 6.
- nel rigo RX17 (Imposta pignoramento presso terzi) l'importo a credito indicato nel rigo RM23, colonna 8.

Nella colonna 2, "Eccedenza di versamento a saldo", dei righi da RX1 a RX19 va indicato, con riferimento alle diverse tipologie di imposte, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a titolo di saldo per la nella presente dichiarazione.

Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e 4, salvo quanto evidenziato con le istruzioni riferite ai rigi da RX1 a RX3.

Nella colonna 3, "Credito di cui si chiede il rimborso", va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.

Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR1 campo 4 del quadro VR della dichiarazione IVA 2013.

Nella colonna 4, "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione", va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, con riferimento all'IRPEF e all'IVA, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2013 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.



Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

SEZIONE II - Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Righi da RX20 a RX26)

La presente sezione accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2011 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2012, in compensazione di altri tributi a debito.

Si precisa che le eccedenze relative all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale derivanti dalla precedente dichiarazione non vanno indicate nella presente sezione ma vanno riportate nei quadri RN e RV, anche se il contribuente non possiede alcun reddito assoggettato a tassazione ordinaria (es. il contribuente che accede al "regime dei minimi" e non possiede altri redditi oltre a quello indicato nel quadro LM);

2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2012 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella colonna 1, "Codice tributo", va indicato, limitatamente ai rigi RX23, RX24, RX25 e RX26 il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei rigi da RX20 a RX22.

Nella colonna 2, "Eccedenza o credito precedente", va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2012, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2012 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella colonna 3, "Importo compensato nel Mod. F24", va indicato l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Per ciascun rigo la differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Nella colonna 4, "Importo di cui si chiede il rimborso", va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad euro 11,00.

Nella colonna 5, "Importo residuo da compensare", va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod.

F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Mod. F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2012 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

SEZIONE III - ~~Saldo annuale IVA (Rigo RX30)~~ Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

La presente sezione contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito e deve essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma.

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni contenute nel modello IVA 2013, quadro VX.

~~Nella presente sezione deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 3 del quadro VL (cioè, di una Sezione 3 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righe VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righe VL39.~~

13. QUADRO CS - Contributo di solidarietà

L'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011 sono state determinate le modalità tecniche di attuazione della citata disposizione normativa.

Il contributo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione prevista sui trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro (art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) al contributo di perequazione previsto sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro (art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

L'ammontare di tali redditi, anche se non assoggettati al contributo, rileva ai fini della verifica del limite di euro 300.000 oltre il quale è dovuto il contributo di solidarietà.

Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo.

Il contributo è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato unitamente al saldo dell'Irpef. Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati il contributo è determinato dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Pertanto, nel presente quadro viene determinato il contributo di solidarietà dovuto, scomputando quanto già eventualmente trattenuto dal sostituto d'imposta (rigo RC14 col. 2) e tenendo conto che il contributo non si applica sulla parte di reddito assoggettata alla riduzione per i dipendenti pubblici e al contributo di perequazione per i pensionati (rigo RC14 col. 1).



Il quadro CS non deve essere compilato se risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il reddito complessivo (rigo RN1 colonna 5) risulta inferiore ad euro 300.000;
- non è stato compilato il rigo RC14 colonna 2 (contributo di solidarietà trattenuto), in quanto dal CUD 2013 (punto 138) non risulta trattenuto alcun importo a titolo di contributo di solidarietà.

Rigo CS1 Base imponibile contributo di solidarietà

Nella **colonna 1 (Reddito complessivo)** riportare l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo RN1 colonna 5.

Nella **colonna 2 (Contributo trattenuto dal sostituto)** riportare l'ammontare del contributo di solidarietà già trattenuto dal sostituto d'imposta, indicato nel rigo RC14 colonna 2.

Nella **colonna 3 (Reddito complessivo lordo)** riportare la somma degli importi indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 del presente rigo.

Nella **colonna 4 (Reddito di lavoro dipendente pubblico o di pensione al netto della riduzione)** riportare l'importo indicato nel rigo RC14 colonna 1.

Colonna 5 (Base imponibile contributo)

Se l'importo indicato nella colonna 4 è inferiore o uguale a 300.000, nella colonna 5 (Base imponibile contributo) indicare il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 3 (reddito complessivo lordo)} - 300.000$$

Se l'importo indicato nella colonna 4 è maggiore di 300.000, nella colonna 5 (Base imponibile contributo) indicare il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 3 (reddito complessivo lordo)} - \text{colonna 4}$$

Rigo CS2 Determinazione contributo di solidarietà

Nella **colonna 1 (Contributo dovuto)** riportare il 3 per cento dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo CS1 (Base imponibile contributo).

Nella **colonna 2 (Contributo trattenuto dal sostituto)** riportare l'ammontare del contributo di solidarietà già trattenuto dal sostituto d'imposta, indicato nel rigo RC14 colonna 2.


Nella **colonna 3 (Contributo sospeso)** va indicato l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni ema-

BOZZA INTERNET del 19/12/2012

nate a seguito degli eventi eccezionali (punto 139 del CUD 2013), già compreso nell'importo di colonna 2.
Nella **colonna 4 (Contributo trattenuto con il mod. 730/2013)** indicare l'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta, risultante dal rigo 102 (rigo 122 per il coniuge) del prospetto di liquidazione mod. 730-3/2013. Questa colonna va compilata solo se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2013 precedentemente presentato.
Per determinare il contributo di solidarietà a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

rigo CS2 colonna 1 – rigo CS2 colonna 2 – rigo CS2 colonna 4

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella **Colonna 5 (Contributo a debito)**. Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'Irpef (vedi paragrafo Parte I, Capitolo 6 Modalità e termini di versamento). Lo stesso importo è deducibile dal reddito complessivo e pertanto va riportato nel rigo RN3 (Oneri deducibili).
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella **Colonna 6 (Contributo a credito)**. Detto credito va riportato anche nella colonna 1 del rigo RX16.



PARTE III: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6).

I servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, **Entratele Fisconline**, sono accessibili via Internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. È possibile rimanere ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso una rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso. I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.a.

Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti per via telematica in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente: per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nelle sezioni dedicate ai servizi telematici nel del sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, sul sito web dedicato ai servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nonché sul sito <http://assistenza.finanze.it>.

1. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- a) compilare tutti i modelli di dichiarazione;
- b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti utilizzando anche software disponibili in commercio;
- c) di autenticare ed inviare i file predisposti.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

2. UTENTI ABILITABILI

2.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione a questo canale;
- devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall'art 3, commi 2-bis e 3 del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti, nell'anno 2013 2012, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio sostituto d'imposta il modello 730, ma decidono di presentare il modello Unico PF. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e

l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 9 luglio 1997 n.241;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Poste Italiane S.p.A. è obbligata ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli degli uffici postali.

Poste Italiane S.p.A. può adempiere all'obbligo di trasmissione telematica anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA) devono utilizzare il servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque:

- a) utilizzare il servizio telematico Internet (Fisconline);
- b) consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.;
- c) avvalersi di intermediari abilitati.

Si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto canale, esclusivamente le proprie dichiarazioni.



Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009 vieta a tutti gli utenti dei servizi telematici di essere, contemporaneamente, titolari sia dell'abilitazione al servizio Entratel che al servizio Fisconline e viceversa.

2.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet. Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito di cui sopra.

I contribuenti, persone fisiche non residenti, che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte; altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet Fisconline, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.

In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.

I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione e autenticazione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite dall'Agenzia delle entrate.

3.1 Compilazione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausilio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

In generale, comunque, utilizzando prodotti anche disponibili sul mercato, ciascun utente (intermediario/contribuente), predisporre la dichiarazione e convertire i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, e che riguardano in dettaglio:

- l'elenco dei dati che compongono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

3.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

I suddetti programmi di controllo consentono, in particolare:

- di verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti è obbligatorio per coloro che utilizzano prodotti software di mercato per la compilazione della dichiarazione; essi sono di ausilio all'utente (intermediario/contribuente), in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte del sistema telematico durante la fase di controllo successiva all'invio. Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, è in distribuzione gratuita anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico.

3.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file contenente la dichiarazione tramite l'applicazione Entratel messa a tal fine gratuitamente a

disposizione dall'Agenzia delle entrate sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Mediante il pacchetto Entratel si appone a detto file il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle entrate.

3.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- inviare il file autenticato.

Dopo aver completato la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file. Da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale messaggio non comprova l'avvenuta presentazione della dichiarazione, per la quale occorre invece attendere l'emissione dell'apposita comunicazione di cui al paragrafo 3.6.

3.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni lavorativi per il servizio telematico Entratel o un giorno lavorativo per il servizio telematico Internet (Fisconline).

3.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione



Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi.

Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell'apposita sezione del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Infatti, il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'instanzione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scar-

to vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

4. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

4.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

4.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "****C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

4.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare. Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

4.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale

del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate. In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agenzia attesta, con apposita comunicazione telematica l'esito della loro elaborazione.



Prima di effettuare l'invio, si consiglia di verificare attentamente eventuali richieste di annullamento (paragrafi 4.3 e 4.4), in quanto le dichiarazioni annullate non possono essere ripresentate.

5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

5.1 Abilitazione al servizio

Modalità di abilitazione

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel devono:

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
2. stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso - Prelievo dati" delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza. Si ricorda che la generazione dell'ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei gestori incaricati e degli operatori incaricati.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia.

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
2. stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente;
4. presentare la domanda all'ufficio dell'Agenzia competente (uno qualsiasi della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente).

5.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè ovvero una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati in quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file: se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.



Le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate. Un invio effettuato, erroneamente, con modalità di prova non può in nessun caso essere considerato effettivo.

5.3 Sicurezza del sistema Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il primo utilizzo del servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.

Queste operazioni consistono principalmente nella generazione dell'ambiente di sicurezza.

Per "Ambiente di sicurezza" si intendono le credenziali di cui ciascun utente deve essere dotato per garantire l'identità del soggetto che effettua una qualsiasi operazione mediante il servizio Entratel, nonché l'integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.

In particolare, all'atto della generazione dell'ambiente di sicurezza da parte degli utenti Entratel, vengono generate due coppie di chiavi di cui una pubblica (nota sia all'utente che all'Agenzia) e una privata (nota soltanto all'utente), che vengono utilizzate per la firma (elettronica qualificata) e la cifratura dei file.

L'operazione descritta deve essere obbligatoriamente eseguita a seguito dell'avvenuta abilitazione degli utenti oppure allo scadere dell'ambiente di sicurezza.



Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di abilitazione, di accesso al servizio e per la generazione e l'utilizzo dell'ambiente di sicurezza, si rimanda alla sezione dedicata al servizio telematico Entratel e alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza", che va eseguita anche quando l'ambiente di sicurezza è scaduto (l'utente ha evidenza dello stato del proprio ambiente di sicurezza ogni volta che accede al sito web del servizio telematico).

Il servizio telematico utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle entrate che il contribuente.

Il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono dagli utenti siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, sia l'Agenzia che l'utente hanno a disposizione una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy disk o memory device usb protetti da password: la prima copia delle quali va utilizzata ogni qualvolta sia richiesta dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "Ripristino ambiente".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Profilo utente" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Dopo aver eseguito con successo l'operazione di ripristino, l'utente ha a disposizione il nuovo ambiente di sicurezza.

L'utente è tenuto a recarsi presso l'Ufficio competente solo nel caso in cui non possieda più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

5.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

si rimanda alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

È inoltre attivo e previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati/abilitati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.

Per gli utenti Entratel è stata predisposta un'apposita sezione nella quale vengono resi disponibili messaggi personalizzati in funzione dell'attività del-

l'utente.

Ad integrazione dell'assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

-il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefonicamente dal call center;

-avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;

-numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it o direttamente al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

L'abilitazione al servizio Fisconline può essere richiesta attraverso 3 diverse modalità:

- online, sul sito internet dei servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- per telefono tramite il servizio di risposta automatica che risponde al numero 848.800.444 seguendo le istruzioni fornite dal sistema al costo della tariffa urbana;
- presso qualsiasi ufficio, presentando un documento di identità e compilando una domanda di abilitazione.

L'interessato ottiene subito una prima parte del codice Pin ricevendo successivamente tramite il servizio postale, al domicilio noto all'Agenzia sia la seconda parte del codice Pin sia la password sia la seconda parte del codice Pin utili, rispettivamente, ad accedere al servizio telematico e a garantire la sicurezza del sistema.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.444 o presso gli uffici dell'Agenzia.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti italiani non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.3.

6.2 Accesso al servizio

Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualsiasi *Internet Service Provider* indicare, nell'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, il proprio codice fiscale (da inserire nella casella "utente") e la password che è stata comunicata al domicilio dell'interessato.

La password è valida per consentire solo il primo accesso al servizio Fisconline e, pertanto, dovrà essere sostituita immediatamente con una nuova password.



La password è soggetta a scadenza periodica e, pertanto, deve essere sostituita ogni 90 giorni.

Le utenze di Fisconline vengono automaticamente disabilitate se sono rimaste inattive fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ultimo utilizzo.

6.3 Sicurezza del sistema Codice Pin

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

A garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati personali di ciascun utente alcune operazioni richiedono l'utilizzo del codice personale (Pin).

Viene utilizzato in particolare:

In particolare il codice Pin viene richiesto:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili on line (ad esempio il "Cassetto fiscale" che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

Il codice Pin utilizzo è quindi è strettamente personale e occorre conservarlo tale informazione con una certa cura.

Si ricorda infine che, per motivi di sicurezza, il Codice Pin scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultima utilizzazione o, se non utilizzato, del rilascio. L'Agenzia delle Entrate disattiva automaticamente i codici

Pin scaduti, dandone notizia via e-mail agli utenti che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di abilitazione, di accesso al servizio e per l'utilizzo del codice Pin, si rimanda alla sezione dedicata al servizio telematico Fisconline e alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito *Internet* dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

6.4 Servizio di assistenza **Assistenza**

Per la risoluzione dei problemi relativi al servizio telematico Fisconline si rinvia alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito *Internet* dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

È inoltre possibile contattare il Call Center dell'Agenzia delle entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato, dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nonché il sito <http://assistenza.finanze.it>.

7. Spiegazione di termini tecnici

Comunicazione di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza: nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN (DUTCH PAR)	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTA DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	263	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SWALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	239	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERÙ	053	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TUNISIA	075
BONAIRE S. EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUJAYRAH	241	MADEIRA	235	REUNION	047	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	261	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UGANDA	133
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	URUGUAY	080
CAMBODIA	135	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAINT BARTHELEMY	293	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAN MARINO	037	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SAO TOME E PRINCIPE	187	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	276	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SENEGAL	152	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SEYCHELLES	189	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SERBIA	289	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDAVIA	265	SHARJAH	243		
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	153		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINGAPORE	147		

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2012

REGIONE	Cod. Reg.	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	NOTE
		oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	01	Per qualunque reddito		1,73%		
Basilicata	02	Per qualunque reddito		1,23%		
Bolzano	03		15.000,00	0,00%	0,00% sull'intero importo	Sono esentati i contribuenti con reddito imponibile (RV1) non superiore a 15.000 euro. Ai contribuenti con un reddito imponibile (RV1) non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale di carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d'imposta.
		15.000,00	70.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo con detrazione di 252,00 per ogni figlio a carico	
		70.000,00		1,23%	1,23% sull'intero importo	
Calabria	04	Per qualunque reddito		2,03%		
Campania	05	Per qualunque reddito		2,03%		
Emilia Romagna	06		15.000,00	1,43%	1,43 % sull'intero importo	
		15.000,00	20.000,00	1,53%	1,53 % sull'intero importo	
		20.000,00	25.000,00	1,63%	1,63 % sull'intero importo	
		25.000,00		1,73%	1,73 % sull'intero importo	
Friuli Venezia Giulia	07		15.000,00	0,70%	0,70% sull'intero importo	
		15.000,00		1,73%	1,23% sull'intero importo	
Lazio	08	Per qualunque reddito		1,73%		
Liguria	09		20.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	Per i redditi compresi tra 20.000,01 euro e 20.101,76 euro l'imposta determinata con aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 20.101,76 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale (Rigo RV1). $RV1 \times 1,73 - 0,9827 \times (20.101,76 - RV1)$ 100
		20.000,00		1,73%	1,73% sull'intero importo	
Lombardia	10		15.000	1,23%	1,23% sull'intero importo	
		15.000	28.000	1,58%	184,50 + 1,58% sulla parte eccedente 15.000	
		28.000	55.000	1,73%	389,90 + 1,73% sulla parte eccedente 28.000	
		55.000	75.000	1,73%		
		75.000		1,73%		
Marche	11		15.500,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	
		15.500,00	31.000,00	1,53%	190,65 + 1,53% sulla parte eccedente 15.500,00	
		31.000,00		1,73%	427,80 + 1,73% sulla parte eccedente 31.000,00	
Molise	12	Per qualunque reddito		2,03%		
Piemonte	13		15.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	
		15.000,00	22.000,00	1,53%	1,53% sull'intero importo	
		22.000,00		1,73%	1,73% sull'intero importo	
Puglia	14		15.000,00	1,53%	1,53% sull'intero importo	
		15.000,00	28.000,00	1,53%		
		28.000,00	55.000,00	1,73%	428,40 + 1,73 sulla parte eccedente 28.000,00	
		55.000,00	75.000,00	1,73%		
Sardegna	15	Per qualunque reddito		1,23%		
Sicilia	16	Per qualunque reddito		1,73%		
Toscana	17		75.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	
		75.000,00		1,73%	922,50 + 1,73% sulla parte eccedente 75.000	
Trento	18	Per qualunque reddito		1,23%		
Umbria	19		15.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 15.000 l'aliquota di 1,43 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000
		15.000,00		1,43%	1,43% sull'intero importo	
Valle d'Aosta	20	Per qualunque reddito		1,23%		
Veneto	21	Per qualunque reddito		1,23%		È prevista l'aliquota agevolata dello 0,9% per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000,00 e i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000,00. Se il disabile è fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a euro 45.000,00.

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)			
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)	
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)
	GIORNO	MESE	ANNO		

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Assemblee di Dio in Italia	Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Unione Comunità Ebraiche Italiane	<u>Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale</u>	<u>Chiesa Apostolica in Italia</u>

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle nove sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei nove sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SE SI È ESPRESA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Sostegno alle Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA</p>
<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza</p> <p>FIRMA</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI È ESPRESA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. Per le modalità di invio della scheda, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

FIRMA

DA STACCARE E INSERIRE IN BUSTA

